

Annunziata Candida Fusco

**PERIZIE DA REMOTO IN AMBITO DI RISARCIMENTO DEL
DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

Inquadramento giuridico alla luce della normativa vigente (*)

**www. avvocatofusco.com
info@avvocatofusco.com
mobile: 3397586021**

Indice

Introduzione	pag. 2
Parte Prima	
1. Attività peritale e accertamento del danno	pag. 4
2. Ispezione del veicolo danneggiato	pag. 7
2.1. L'ispezione: una possibile definizione	
2.2. La giurisprudenza	pag. 9
2.3. Ispezione e ispezioni	pag. 10
3. Accertamento e stima del danno (cenni e rinvio)	pag. 13
4. La perizia di danno	
4.1. Natura giuridica	pag. 14
4.2. Valore probatorio nel processo civile	pag. 16
4.3. Perizia di danno, ispezione del veicolo, ctu e <i>mala gestio</i> assicurativa	pag. 20
Parte seconda	
5. La video perizia o perizia da remoto	pag. 22
5.1 Modalità operative.....	pag. 24
5.2 Il danneggiato / assicurato / cliente / consumatore	pag. 28
5.3 Legittimità della perizia da remoto.....	pag. 33
6. Periti assicurativi: fine di una professione?	pag. 41
Postfazione	pag. 50

(*) Il presente studio, intrapreso nel marzo del 2020, poco dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha trovato la sua conclusione nel novembre dello stesso anno, ossia nel pieno della seconda fase dell'emergenza. In detto lasso di tempo, è stato possibile osservare l'evolversi degli orientamenti dei vari operatori di settore in merito ad una problematica avvertita da diverse parti in differenti modi.

L'obiettivo non è dare torto o ragione ad una posizione piuttosto che ad un'altra quanto cercare di verificare che le scelte operate siano state compiute nelle sedi competenti e con il coinvolgimento reale dei soggetti interessati, alla luce dei loro reali bisogni piuttosto che di vantaggi non immediatamente verificabili. E, soprattutto, se esse siano state adottate nel rispetto della normativa vigente.

La scrivente, sollecitata da più parti a compiere un'indagine ed una ricerca al fine di rispondere ad interrogativi apparentemente senza risposta, ha tentato di effettuare una ricostruzione del fenomeno il più possibile aderente sia alla cornice normativa di riferimento che al contesto economico considerato. Consapevole, altresì, dell'enormità della materia da trattare e della inevitabile necessità che lo studio sia arricchito dal contributo di altre competenze, in grado tra loro di dialogare nel tempo per arrivare a soluzioni condivise.

Annunziata Candida Fusco
avvocato del foro di Bergamo

Bergamo, 12 dicembre 2020

Introduzione

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ci ha catapultati, senza preavviso, in una dimensione umana e lavorativa fatta di restrizioni e limitazioni improvvisate e a volte improvvisate, costringendoci a modalità relazionali e comunicative impostate su un distanziamento divenuto spesso spaventosa sfiducia nell'altro.

Tutti i settori del mercato hanno risentito inevitabilmente di tale emergenza, per cui necessaria è stata la ricerca di un equilibrio volto salvaguardare i consumatori finali e al contempo tenere in piedi le sorti delle imprese.

Tra i servizi garantiti e non sospesi anche durante il massimo periodo di crisi sono rimasti i **servizi assicurativi** (DPCM 11 marzo 2020, art. 1, n. 7), anch'essi comunque erogati e gestiti prevalentemente con modalità a distanza e con tutte le precauzioni del caso.

Con Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, molti dei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 sono stati differiti: tra questi, spiccano i termini di cui all'art. 148, prorogati di ulteriori 60 giorni fino al 31 luglio 2020¹.

Con comunicazione del 20 marzo 2020, l'**Ania, Direzione Business Servizio Auto – Card**, diramava una circolare avente ad oggetto indicazioni relative alle modalità di esecuzione delle perizie su veicoli danneggiati da sinistri stradali. La circolare disponeva la possibilità di ricorrere, in alternativa alla perizia *de visu*, ad altre modalità di acquisizione dei dati necessari all'accertamento e alla stima del danno: "Data l'impossibilità di rispettare i termini convenzionali se non ricorrendo a sistemi alternativi, verranno ritenute convenzionalmente valide le **video perizie** e/o le **perizie effettuate su base documentale fotografica**. Tale deroga è da ritenersi operativa sin da subito ed annulla e sostituisce quanto in precedenza disciplinato dalle Linee Guida **anche una volta cessata l'emergenza sanitaria**".

Con comunicato stampa del 15 aprile 2020, l'Ania esprimeva la seria preoccupazione per le fragilità del mercato dovute all'emergenza sanitaria in corso e, con grande spirito di intraprendenza e determinazione, si dichiarava pronta a sostenere il settore dei servizi assicurativi, mettendo in campo tutte le strategie possibili per una auspicabile seppur lenta ripresa.

¹ "Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni" (comma 3, D.L. cit).

Tale norma non è stata reiterata in nessuno dei DPCM varati a partire da ottobre in avanti per affrontare la cd. seconda fase dell'emergenza da Covid 19 (DPCM del 13 ottobre 2020 e succ. integrazioni con DPCM del 18 ottobre 2020; DPCM del 24 ottobre 2020; DPCM del 3 novembre 2020).

© Annunziata Candida Fusco - web site: www.avvocatofusco.com - email: info@avvocatofusco.com – mobile: 3397586021.

“Sono stati predisposti tempestivamente, con tempi adeguati alla situazione di emergenza, prodotti e servizi specifici per la protezione di famiglie, imprese e lavoratori dagli impatti del Covid 19 (...). **Anche nel settore della Rca, oltre alle facilitazioni introdotte dalle recenti normative, le Compagnie metteranno in campo delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo**”.

La lodevole attività dell’Ania e dell’intero settore assicurativo nell’affrontare la situazione di emergenza ha indotto, però, ad una riflessione che, si spera, possa alimentare un costruttivo dibattito una volta superata la crisi, dalla quale si stenta ad uscire.

Tutte le compagnie assicurative hanno prontamente dato indicazioni pregnanti ai loro periti di fiducia circa le modalità di impiego della **perizia da remoto** alla luce delle disposizioni Ania. Contestualmente, è stata iniziata una vera e propria campagna pubblicitaria destinata agli assicurati al fine di diffondere un’ampia conoscenza dei vari strumenti e dei relativi vantaggi connessi a perizie virtuali, facili e veloci.

La presente indagine, sollecitata da periti assicurativi interessati a salvaguardare la loro indipendenza nello svolgimento dell’attività professionale e a preservare la funzione sociale loro riconosciuta per legge, anche quando operano per conto di compagnie assicurative, è finalizzata a verificare la effettiva legittimità ed efficienza delle **perizie da remoto (cd. video-perizie)**, che, se da un lato possono tornare utili in un momento di crisi ed emergenza, in cui il necessario distanziamento è imposto come imprescindibile strumento di tutela del diritto alla salute, dall’altro evidenziano i loro limiti e le probabili distorsioni in una situazione di normalità, dove altri diritti, talvolta di rango costituzionale, devono trovare adeguato riconoscimento e rispetto.

Attraverso l’esame del tessuto normativo attualmente vigente, proveremo ad indagare sui *pro* e i *contra* di sistemi alternativi a quelli prescritti per legge per l’accertamento e la stima del danno in materia di rca al fine di garantire l’effettivo giusto ristoro a tutti i danneggiati, consapevoli del fatto che l’obiettivo finale delle compagnie non può essere semplicemente quello di accelerare i tempi di intervento, ma soddisfare pienamente il soggetto finale destinatario del servizio.

Con Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, il Governo ha dato il via libera all’ingresso nella cd. fase 2 dell’emergenza, consentendo la riapertura di molte attività, ma soprattutto la libera circolazione delle persone, con i dovuti limiti, nell’ambito regionale; ferme restando le proroghe dei termini di legge sopra visti. Nuove restrizioni e limitazioni sono state poi imposte, come anticipato, a partire da ottobre 2020.

PARTE PRIMA

§ 1. Attività peritale e accertamento del danno.

Prima di trattare della perizia, è necessario trattare del soggetto legittimato al compimento della stessa, per cui è doveroso fare un passo indietro.

Il punto da cui partire è cercare di inquadrare l'attività del perito assicurativo ed in particolare del perito che opera su mandato di impresa assicurativa.

Qual è l'oggetto dell'attività del perito incaricato dalla cd. compagnia nel momento in cui essa si trova a gestire una richiesta di risarcimento per danni a cose derivanti dalla circolazione stradale?

Vi è subito da dire che l'intervento del perito assicurativo incaricato è solo un tassello dell'intera procedura liquidativa del danno lamentato. Il Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005, in sigla: CAP) descrive la dinamica risarcitoria attraverso un'articolata mappa di diritti, obblighi, termini, decadenze a carico dei soggetti protagonisti del rapporto, al cui interno si inserisce anche la figura del perito. L'obiettivo della procedura è garantire una **“congrua offerta di risarcimento”** o, viceversa, respingere la richiesta del danneggiato sulla base di motivi specificamente comunicati allo stesso (art. 148 del Codice). Funzionale al congruo ristoro da parte della compagnia è indubbiamente **l'accertamento del danno** subito con conseguente stima dello stesso.

Non esiste un luogo del Codice in cui si descriva con esattezza, passo dopo passo, la modalità con cui l'impresa assicurativa acquisisce i dati necessari a formare il suo convincimento in merito all'entità del danno, in vista della formulazione dell'offerta. Tali modalità fanno parte di quelle disposizioni interne spesso condivise nei normali rapporti interaziendali. E' possibile però ricostruire il percorso voluto dal legislatore attraverso una lettura complessiva delle poche norme interessate. E a noi tanto basta, essendo la fonte primaria il nostro faro.

Le prime operazioni che la compagnia predispone, dopo aver “aperto” il sinistro al momento della ricezione della richiesta di risarcimento, sono **l'accertamento e la stima del danno** dichiarato. Due attività per le quali essa si serve, di regola (art. 156, comma 1, Codice), di un soggetto esterno, non dipendente ed imparziale, legittimato per legge a svolgere quanto detto: **il perito assicurativo**, professionista abilitato, iscritto nel Rpa di cui all'art. 157 del Codice.

Il Codice non dice in cosa consistano l'accertamento e la stima del danno, limitandosi a precisare che tali due operazioni possono essere svolte soltanto da chi, dopo tirocinio biennale presso un perito iscritto al Rpa, abbia conseguito un titolo idoneo previo superamento di un esame, gestito da Consap, avente ad oggetto una prova scritta vertente su

materie specifiche, tra cui estimo e meccanica, e la redazione di una “**perizia di danno**” (**art. 158**).

Tale è infatti il risultato finale dell’attività svolta dal perito incaricato dalla compagnia: fornire ad essa gli strumenti necessari a compiere la sua valutazione finalizzata alla liquidazione del danno.

Tra il conferimento dell’incarico e la redazione della perizia di danno ci sono quindi due attività che il perito è chiamato a compiere: **l’accertamento e la stima**. In realtà ve ne è un’altra prodromica ad entrambe: si tratta dell’**ispezione del veicolo danneggiato**.

Sebbene non menzionata dall’art. 156 cit., è indubbio che anch’essa sia attività **riservata** ai periti: l’accertamento presuppone per forza di cose una verifica sul veicolo danneggiato. L’accertamento, per l’esattezza, si colloca a metà strada tra l’ispezione del veicolo danneggiato e la stima del danno e tutte e tre le attività confluiscono nell’elaborato finale: **la perizia**, che il professionista consegnerà alla compagnia.

Prima di avvicinarci quel tanto che basta ad esaminare la natura giuridica dei singoli atti e/o attività svolti dal perito, occorre evidenziare che giustamente il Codice ha preferito collocare l’ispezione non nell’articolo riservato all’attività peritale (dando per scontato che detta attività faccia parte del suo bagaglio professionale) quanto nell’articolo dedicato alla procedura di risarcimento (art. 148), ricollegandola ad oneri particolarmente stringenti e forieri di conseguenze posti a carico del danneggiato.

Difatti, l’art. 148 prevede tra i requisiti essenziali della richiesta di risarcimento danni l’indicazione “dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per **l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno**”, imponendo al danneggiato di procedere alle riparazioni solo dopo lo spirare del termine indicato. Tralasciando per ora le ulteriori conseguenze dell’omessa ispezione per comportamento negligente del danneggiato, soffermiamoci dapprima sull’importanza di questa attività.

L’ispezione del veicolo, si ripete, è chiaramente messa in relazione con l’accertamento del danno (e quindi con la successiva stima di esso): la norma dice, infatti, che l’ispezione è “diretta ad accertare l’entità del danno”, anche se prima dell’accertamento di quest’ultimo c’è l’accertamento del fatto, ossia dell’evento che ad esso ha dato origine (ma l’accertamento del fatto non compete al perito, che si limiterà al fatto dichiarato / denunciato).

Per quanto sia difficile formulare classificazioni giuridiche di fronte a definizioni contenute in una normativa di settore, **l’accertamento** che il perito compie potrebbe essere qualificato come **atto giuridico in senso stretto** del tipo “dichiarazione di scienza o verità”, con la

quale, appunto, egli attesta di essere a conoscenza di un fatto giuridicamente rilevante. Laddove l'**ispezione**, anch'essa rientrante negli atti giuridici in senso stretto, si colloca meglio nella specie di atti e/o operazioni materiali, ossia di quegli atti consistenti in comportamenti volontari e consapevoli che comportano una modificazione materiale del mondo esterno².

La **stima**, ossia la quantificazione del danno, probabilmente risente di entrambi gli aspetti dell'atto giuridico in senso stretto, comportando essa una trasformazione di una operazione materiale (calcoli da mercuriali, listini, indagini di mercato, indagini presso carrozzieri e altro ancora) in una dichiarazione di valore (l'importo finale della spesa necessaria al ripristino del veicolo).

Le risultanze di tutte e tre le attività (ispezione, accertamento, stima/quantificazione) verranno cristallizzate dal perito nella "**perizia di danno**", anch'essa dotata di una sua natura giuridica, di cui si parlerà meglio in seguito, che andrà a costituire la base della successiva attività di **liquidazione** svolta dall'impresa assicurativa. La quale, grazie a quella base richiesta e fornita secondo indicazioni interne ben precise, formulerà la congrua **offerta** al danneggiato, erogando una somma che non sia né eccessiva né inadeguata onde evitare di incorrere, nell'uno come nell'altro caso, in evidenti ipotesi di *mala gestio* e responsabilità sia rispetto alla *policy* societaria sia rispetto alle autorità di vigilanza del settore e/o tutela dei consumatori.

² Gli **atti giuridici in senso stretto** sono comportamenti consapevoli e volontari che rilevano come meri presupposti di effetti giuridici. La volontà del soggetto agente è irrilevante in relazione agli effetti dell'atto in quanto questi sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera autonoma e automatica. All'interno della categoria, si distinguono **atti o operazioni materiali e dichiarazioni di scienza o verità**. I primi consistono in una modificazione materiale del mondo esterno; le seconde sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. la confessione).

§ 2. Ispezione del veicolo danneggiato.

2.1 L'ispezione: una possibile definizione.

Dicevamo che il Codice indica le attività peritali, ma non le definisce.

Per definizione l'ispezione è "osservazione, attento esame di qualche cosa, a scopo di controllo o anche per ricavarne elementi di giudizio" – da: Treccani *on line*, (dal latino *inspicere* = osservare, esaminare; composto di *in-specere* = guardare dentro).

Quindi, l'ispezione necessita per sua natura dell'osservazione ed esame dell'oggetto di indagine al fine di consentire di arrivare alla formulazione di un giudizio. Nel caso dell'attività peritale, si ispeziona il veicolo danneggiato per pervenire all'accertamento e alla stima del danno.

Indubbio, perciò, dovrebbe essere che ispezionare significa guardare, esaminare *de visu* l'oggetto del quale si vuole acquisire una conoscenza diretta ed immediata e del quale si vuole avere una percezione sensoriale completa, la sola che può restituire la misura di ciò che si vuole appurare.

Le indicazioni che le compagnie forniscono ai periti incaricati in merito all'indagine sul veicolo danneggiato sono molto precise e dettagliate. Le principali, utili al nostro scopo, possono essere così sintetizzate: visionare il veicolo prima delle riparazioni; ispezionare il veicolo; seguire i lavori di riparazione se ciò è necessario alla completa e corretta valutazione del danno; accertare tutti gli elementi utili, secondo la migliore tecnica peritale; rilevare dalla punzonatura il numero di telaio; verificare il nesso di causalità tra i danni riscontrati e la dinamica denunciata e distinguere i danni compatibili da quelli incompatibili; valutare i danni in modo dettagliato e non a corpo; documentare tutto, se possibile, fotograficamente apponendo la data su ogni foto; rilevare il chilometraggio. Tutte le attività eseguite dovranno poi essere riportate nella perizia. **Il perito svolgerà sempre la sua attività nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza** (art. 156, u. co. Codice) nonché dell'eventuale codice deontologico di categoria (si allude, ovviamente, a codici di autoregolamentazione) e comunque del cd. codice etico della compagnia mandante. L'inosservanza dei contenuti e dei tempi delle disposizioni imposte comporta per il perito, oltre a penali varie, il rischio di risoluzione del contratto di collaborazione.

Appaiono da quanto innanzi riportato due cose con evidente chiarezza: che la fase della ispezione del veicolo è il punto di partenza, ma anche l'essenza di ogni successiva operazione ed attività che il perito andrà a svolgere; che l'ispezione implica un concreto e diretto intervento percettivo (guardare, osservare, rilevare, constatare, ricostruire in via deduttiva) sulla cosa danneggiata.

Vi è di più. La legge stessa, anche se con formulazione non proprio brillante, rimarca la sostanziale differenza tra un'indagine compiuta attraverso il mezzo dell'ispezione e un'indagine compiuta in assenza di questa: differente sarà la formazione del convincimento della compagnia in merito al *quantum* risarcibile e quindi all'importo da offrire al danneggiato.

Qualora il danneggiato dovesse sottrarsi all'obbligo di mettere a disposizione il veicolo per la rituale ispezione o dovesse procedere alle riparazioni prima della stessa, "l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie **valutazioni sull'entità del danno** solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati" (art. 148, comma 1, ultima parte). Il Codice, nella sua frammentarietà, sembra fare netta differenza tra **accertamento del danno** e **valutazione del danno**: sussiste il primo solo se vi è stata preventiva ispezione laddove in mancanza, sarà pur possibile arrivare a formulare un'offerta, non sulla scorta di un accertamento, si badi, bensì di una mera valutazione, a riprova della diversità delle due fattispecie e quindi del diverso metodo di acquisizione di un convincimento finalizzato pur sempre alla congrua liquidazione. Insomma, altro è formulare una offerta risarcitoria dopo esame attento e diretto del danno (accertamento), altro è formulare un'offerta dopo esame documentale compiuto su fattura (valutazione), la quale, si ricorda, è una dichiarazione di parte.

A tal proposito mi sembra rilevante una piccola indicazione contenuta nella Card edizione 2017, laddove si scrive "ogni **liquidazione** deve essere effettuata sulla base di idonea documentazione giustificativa circa l'esistenza del danno (perizia, fattura del carrozziere, relazione sommaria, preventivo, foto ecc.)": qui, in maniera più generica, ma non casuale, non si parla né di accertamento né di valutazione e non si fa nessun distinguo, ma ci si sposta direttamente sull'operazione di liquidazione che, in ogni caso, va fatta sulla base di una serie di attività precedentemente compiute, mettendo in conto sia l'ipotesi più completa della presenza di perizia sia quella in cui addirittura non vi è fattura, ma mero preventivo quale elemento di valutazione o di riscontro (norma operativa – articolo 20). Insomma, ancora una volta, altro è liquidare, e quindi riuscire ad ottemperare all'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria, altro è accertare il danno nella sua effettiva consistenza.

2.2. La giurisprudenza.

Riportiamo di seguito la massima e le conclusioni finali di una sentenza della Suprema Corte (Cassazione, Sez. III, 25 gennaio 2018 n. 1829), su cui avremo modo di ritornare, la quale ha dichiarato l'improponibilità dell'azione risarcitoria proposta da un danneggiato a seguito di scontro con una autovettura avvenuto mentre era a bordo del suo velocipede. La Corte ritiene fondata l'eccezione della Genertel, compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, affermando l'inadempienza del danneggiato all'obbligo di sottoporre il veicolo ad ispezione, impedendo in tal modo alla compagnia di formulare la congrua offerta.

“In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, **l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.**

Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame - avendo il giudice di merito accertato (con insindacabile giudizio in fatto) che il C., violando i doveri di correttezza e buona fede (l'art. 1175 c.c., è espressamente richiamato nella sentenza impugnata), **si è sottratto all'ispezione della bicicletta, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria** - si deve rigettare il motivo e confermare la pronuncia di improponibilità della domanda.

4. Il terzo motivo - col quale il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Trieste per non aver esaminato la domanda di risarcimento del danno alla persona, eventualmente fondando la responsabilità concorrente dei conducenti sulla presunzione ex art. 2054 c.c. - è infondato. La statuizione di improponibilità dell'azione risarcitoria riguarda sia il preteso ristoro del pregiudizio alla persona, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro in base alla menzionata presunzione o alle risultanze istruttorie. Infatti, **tra le attività della compagnia assicuratrice finalizzate alla "congrua offerta" - e ostacolate dal danneggiato C. - si deve annoverare quella di "accertare le responsabilità"** (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) e, conseguentemente, non può ammettersi l'esercizio dell'azione quando all'assicuratore è stato impedito di **valutare l'an del risarcimento** (proprio nella sentenza impugnata si legge che **l'ispezione del mezzo si rendeva necessaria "per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell'accaduto"**). (...) Infatti, **l'accertamento del fatto, attraverso l'ispezione della bicicletta e l'analisi delle modalità del sinistro**, è stata preclusa in modo completo, e non sarebbe possibile ritenere che ciò valga per la sola pretesa risarcitoria per i danni materiali e non per quelli personali. ”.

Limitandoci, per ora, all'aspetto qui preso in considerazione, la sentenza mette ben in evidenza la centralità dell'ispezione nella procedura liquidativa del danno ad opera della compagnia assicuratrice.

L'ispezione è imprescindibilmente funzionale all'accertamento del fatto e delle responsabilità; alla completa ricostruzione dell'accaduto, alla formulazione della congrua offerta risarcitoria (anche se si tratta di lesioni personali). Aldilà delle conseguenze ricollegabili alla mancanza di collaborazione da parte del danneggiato, qui rileva evidenziare l'importanza che la Corte vuole dare al contenuto dell'attività di ispezione, non suscettibile

di essere sostituita con altre risultanze istruttorie pure acquisite dalla compagnia (si allude nel corpo della sentenza al preventivo di riparazioni ecc.).

Se a tutto questo aggiungiamo la funzione deflattiva della conciliazione stragiudiziale, cui è finalizzata la procedura descritta dall'art.148, ci rendiamo conto di quanta importanza abbia l'osservanza di tutte le fasi ivi previste, compresa l'ispezione delle cose danneggiate. Ma sul punto si avrà modo di ritornare.

“Il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, **attività finalizzate a una proposta conciliativa** che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e **potenzialmente idonea ad evitare il giudizio** (alla "concreta praticabilità di una **offerta congrua**, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum")” – ancora Cass. 1829/2018.

2.3 Ispezione e ispezioni.

Per completezza, proprio perché, come si diceva in apertura, non esiste nel CAP una espressa definizione dell'attività di ispezione del veicolo, si ritiene utile un cenno ad alcune altre forme di ispezione previste qua e là dal nostro ordinamento, senza entrare nei dettagli di molte altre, pure importanti, ma che ci porterebbero notevolmente lontano rispetto al nostro campo di studio.

Lo stesso Codice delle assicurazioni prevede un altro importante caso di ispezione del veicolo su cui però spende pochissime parole. Si tratta dell'**ispezione di cui all'art. 132 ter, u. co.**, introdotto dall'art. 1, comma 6, della legge 4 agosto 2017 n. 124.

Sono previsti sconti obbligatori per polizze rca in favore di soggetti che, in sede di trattativa precontrattuale, “accettano di sottoporre il veicolo a **ispezione** da eseguire a spese dell'impresa”.

La previsione di uno sconto obbligatorio sulle polizze rca, finalizzata a promuovere una riduzione dei sinistri stradali, è stata collegata alla necessità di ispezionare il veicolo al fine di verificare e constatare se lo stesso presenti pregressa sinistrosità (cd. **ispezione preventiva**).

Anche in questo caso, come è intuibile, il legislatore vuole un'indagine diretta ed una percezione immediata di ciò che emerge dal veicolo prima di assumere un obbligo (contrattuale) importante quale quello di assicurare per la rca. Tralasciando quanto sia utile e quali costi comporti questa procedura, pur consapevoli che la stessa forse è rimasta lettera

morta, vi è da dire però che essa richiede, come nell'ispezione del veicolo danneggiato, un rapporto immediato e diretto con la *res* oggetto della trattativa.

L'art. 192 CdS (D. Lgs. 285/1992), comma 3, prevede che “i funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - **procedere ad ispezioni del veicolo** al fine di **verificare** l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo”.

L'art. 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (atti di accertamento) analogamente prevede che “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e **procedere a ispezioni di cose** e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

L'operatore di polizia stradale può procedere ad ispezione del veicolo in circolazione al fine di verificare la conformità dello stesso alle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento nonché al fine di accertare la violazione di norme che comportano l'irrogazione di sanzione amministrativa. In tutti i casi in cui gli operatori intervengono, sia nell'ambito delle generali attività di sicurezza e prevenzione, sia nelle più specifiche attività di verbalizzazione di sanzioni amministrative o nel corso di rilievi a seguito di incidente stradale, essi possono procedere ad ispezione del veicolo a supporto dell'attività concreta richiesta dal singolo caso.

Ciò che rileva, anche in questa ipotesi, è la diretta acquisizione di dati da parte dell'operatore che poi eventualmente li trasferirà nel verbale che redigerà e che farà fede fino a querela di falso.

Come emerge dai vari prontuari in uso presso gli agenti di polizia locale e simili, tra le attività di ispezione vi è la verifica della sequenza identificativa del numero di telaio, avendo a portata di mano la carta di circolazione.

La **Direttiva 2014/45/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio** (3 aprile 2014), in vigore in Italia dal 20 maggio 2018, sostituisce ed integra le precedenti Direttive 2009/40/Ue e 2010/48/Ue in materia di **controllo tecnico** dei veicoli a motore (**revisione**).

Ai fini della presente indagine, ci interessa osservare che la Direttiva prescrive dettagliatamente le indicazioni a cui gli Stati devono attenersi nell'espletamento delle operazioni di controllo. Nell'art. 3 (definizioni), n. 9, si definisce “**controllo tecnico**”

“un’**ispezione**, a norma dell’allegato 1, intesa ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie”. Al successivo n. 13 si definisce “**ispettore**” la “**persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente a effettuare i controlli tecnici in un centro di controllo (...)**”.

Più specificamente, l’allegato 1 sopra richiamato spiega minuziosamente in cosa consista l’ispezione, enunciando, punto per punto, che essa altro non è se non l’**esame visivo**” delle varie componenti individuate e scandagliate nelle singole celle del documento.

L’evidente necessità di assicurare e garantire la funzione primaria della sicurezza stradale (e la tutela dell’ambiente) rende insostituibile il controllo *de visu* in ogni suo segmento. Laddove vi siano interessi generali da tutelare non sono ammesse forme alternative o approssimative di accertamento, sebbene con l’ausilio di sofisticate tecniche digitalizzate.

In più, l’art. 13 della Direttiva prescrive i requisiti professionali degli ispettori, i soli che, insostituibilmente, possono effettuare i controlli tecnici. Essi “soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV” (comma 1). “Al momento di effettuare un controllo tecnico, **l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse**, in modo da assicurare, con piena soddisfazione dello Stato membro o dell’autorità competente interessata, che è mantenuto un elevato livello di imparzialità e obiettività” (comma 4).

Evidenti affinità con la figura peritale ci spingono a non sottovalutare possibili letture interpretative analogiche e sistemiche di una norma così importante, sulla quale in questa sede non ci è dato soffermarci maggiormente.

Infine, un cenno all’**ispezione giudiziale** prevista dal codice di procedura civile.

“Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le **ispezioni** che appaiono indispensabili **per conoscere i fatti** della causa ...” (art. 118 cpc); “all’ispezione procede **personalmente** il giudice istruttore, assistito, quando occorre da un consulente tecnico ...” (art. 259 cpc); nel processo del lavoro, “dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo del lavoro, purchè necessario al fine dell’accertamento dei fatti” (art. 421, comma 3, cpc).

L’ispezione nel processo civile è un mezzo di prova che il giudice può disporre d’ufficio e a cui egli ricorre quando vi è l’impossibilità di far entrare nel giudizio elementi non acquisibili con i normali mezzi di prova rimessi alla disponibilità delle parti e che, per loro natura, possono essere solo oggetto di osservazione (Mandrioli). Le risultanze probatorie entreranno nel giudizio attraverso processo verbale che il giudice o un suo delegato redigeranno.

“L’ispezione è prevista, dall’art. 118 cpc, al fine di consentire al giudice di conseguire la cognizione di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di **osservazione** e non anche acquisiti mediante i normali mezzi di prova. In particolare, il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti di causa ... Si tratta, quindi, di una **prova diretta**, la quale non ha per oggetto i documenti, che vanno acquisiti a mezzo dell’esibizione, ma circostanze o modi di essere relativi a cose, luoghi o persone, rilevanti per la decisione, delle cui caratteristiche consente al giudice di prendere immediata conoscenza” (Cesare Taraschi, Banca dati Giuffrè).

Anche in ambito processuale, quindi, non vi sono dubbi: l’ispezione, operata direttamente dal giudice, porta quest’ultimo ad osservare, senza mediazione alcuna, caratteristiche e consistenza di cose, persone e luoghi. Attraverso una percezione che il giudice compie di persona, si fotografa una situazione di fatto che non potrebbe entrare nel processo in altri modi. Il processo verbale che il giudice redige all’esito di questo contatto non mediato non è di per sé la prova, ma strumento di acquisizione della stessa.

“L’ispezione giudiziale è un mezzo di prova che, laddove rafforzato con l’assistenza del consulente tecnico d’ufficio, consente al giudice di conferire al perito incarico di svolgere, anche nella successiva assenza di esso giudicante, ulteriori autonome attività quali la rielaborazione e la valutazione degli elementi già raccolti, nonchè di procedere ad una più dettagliata descrizione delle acquisizioni (Cass. 3 febbraio 1993 n. 1318)” (fonte: Altalex, nota redazionale su Tar Lazio sez. Latina, ordinanza 22.10.2002 n. 5127).

§ 3. Accertamento e stima del danno (cenni)

L’accertamento e la stima del danno, di cui poco sopra si è cercato di dare un inquadramento anche giuridico, costituiscono il fulcro dell’attività peritale e sono destinati entrambi a confluire nella perizia finale.

Accertare il danno (alle cose) coperto da garanzia rca significa descrivere lo stato del bene, le sue caratteristiche e qualità, indicando l’ubicazione e l’andamento degli urti e delle deformazioni subiti dal veicolo; significa altresì verificare la “congruenza” tra i danni riscontrati e la dinamica denunciata. Qui è bene fare una precisazione: spesso le compagnie richiedono ai periti di verificare la “compatibilità” del danno, che, tecnicamente, è cosa diversa dall’accertamento puro e semplice, consistendo nella ulteriore attività di riscontro dei danni già verificati sul veicolo danneggiato anche sul mezzo danneggiante. Ciò richiede una seconda ispezione ed una ulteriore attività finalizzata a ricostruire addirittura l’eziogenesi del sinistro.

Successivamente e separatamente dall’accertamento, il perito compie **la stima del danno**: ossia, alla luce delle comuni indicazioni dell’estimo, si procede a determinare la quantità e

il valore dei danni e le modalità di riparazione. Il perito, sulla base dei vari tempari (in genere si utilizza il tempario ex Ania), dei listini delle case madri per i costi dei ricambi originali, delle indagini di mercato per ricambi usati, nonché di indagini presso autoriparatori, determina, con un margine di approssimazione, il *quantum* necessario a ripristinare il veicolo danneggiato dal sinistro. Anche qui è bene sottolineare che nei casi di riparazione palesemente antieconomica, la compagnia chiede una stima senza dettagli, autorizzando il perito a chiudere le sue operazioni in tempi più rapidi e con minor dispendio anche economico per la sua prestazione. La stima infatti può essere sintetica, analitica, per differenza di valori³. Senza addentrarci in descrizioni tecniche ben note agli addetti ai lavori, è evidente che questa ultima attività che il perito compie nella sua indagine, richiede indubbiamente una precisione tanto più accurata ed approfondita quanto maggiori sono il danno e il valore del bene da riparare.

Costituisce parte integrante del *modus operandi* del perito incaricato per l'ispezione **procedere a documentare con apparato fotografico** urti, deformazioni, caratteri identificativi del mezzo visionato, tant'è che un elaborato peritale sprovvisto di foto sarebbe inimmaginabile. Ciò non perché le foto possano sostituire l'ispezione o l'opera del perito, quanto piuttosto al fine di "certificare" lo stato di fatto prima di qualsivoglia riparazione o intervento significativo suscettibile di alterazione o inquinamento del danno.

§ 4. La perizia di danno

4.1 Natura giuridica.

A questo punto, è più facile comprendere il significato e la natura giuridica della **perizia di danno** prevista dal Codice delle assicurazioni quale strumento di ausilio alla compagnia tenuta ad ottemperare all'obbligo risarcitorio verso il danneggiato.

Come in parte già anticipato, gli obiettivi che il Codice si pone sono risarcire il danno in maniera congrua; risarcirlo entro tempi stretti; risarcirlo preferibilmente in via stragiudiziale, evitando successivi giudizi. Quindi, la perizia, per il suo contenuto e le modalità con cui è elaborata, dovrebbe essere idonea ad assolvere a tutte e tre queste funzioni.

Una perizia fondata su di un accertamento falsato o alterato o parziale non aiuterà certo allo scopo; stessa considerazione nel caso di una perizia con una stima inadeguata,

³ Più esattamente si distingue tra "stima con metodo sintetico, a corpo; stima analitica; stima per differenza di valori (con calcolo di valore di realizzo del relitto): v. in *Prova di idoneità per perito assicurativo*, Autori Vari, edizioni Egaf, 2008, pag. 570.

approssimativa, non calibrata sulle caratteristiche del veicolo. E, si ricorda, non bisogna confondere la liquidazione effettuata sulla scorta di una perizia con quella effettuata sulla base di una mera valutazione del danno comunque compiuta, ad esempio su foto inviate dalla parte, su preventivo o fattura e cose simili.

La spendibilità di una perizia di danno consegnata dal perito alla compagnia, a conclusione del suo mandato, sarà tanto maggiore quanto più consona a realizzare le finalità volute dalla *ratio* del legislatore nella gestione delle dinamiche che si svolgono intorno ad un sinistro derivante da circolazione stradale.

Così come per l'accertamento e la stima, anche per la perizia il Codice delle assicurazioni non indica alcunchè in merito al suo contenuto, rinviando evidentemente alle comuni conoscenze ed esperienze del settore. Va però evidenziato che un cenno, anche minimo, si trova nell'art. 148, comma 2 bis, del Codice, laddove si parla di **prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti**. Qualora "indicatori di frode" "siano emersi in sede di **perizia** da cui risulti documentata **l'incongruenza del danno dichiarato** dal richiedente", l'impresa può decidere di non formulare l'offerta di risarcimento e, successivamente ad ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, potrà sporgere querela.

Appurato che la verifica della "congruenza" (si veda sopra sul significato tecnico di questo termine) del danno è sicuramente un elemento imprescindibile della perizia, vi è da dire che la norma qui esalta ancor più la funzione fortemente strumentale della stessa nell'attività della compagnia. La perizia è il punto di partenza per smascherare tentativi fraudolenti: da essa si parte per ulteriori indagini ed approfondimenti per arrivare sia a negare l'offerta risarcitoria sia a portare il caso all'attenzione delle autorità penali.

4.2 Valore probatorio nel processo civile.

L'art. 156, u.co. del Codice impone che i periti, nell'esecuzione dell'incarico, si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza. L'art. 3 del regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 aggiunge che il perito svolge la sua attività in proprio (ciò assicura il requisito dell'indipendenza dello stesso rispetto anche alla parte committente) mentre il successivo art. 4, lettera e) gli impedisce di esercitare, direttamente o indirettamente, attività di riparatore di veicoli (v. anche art. 158, comma 2, Codice) al fine di meglio garantirne la sua imparzialità. Principi questi che valgono sia per il perito assicurativo al servizio di compagnie che per quello incaricato da un privato. Insomma, per quanto il perito di fiducia debba svolgere la perizia nell'interesse della parte committente, quale che sia, egli però non può dimenticare la funzione sociale riconosciutagli dalla legge e quindi essere il più possibile imparziale e trasparente. Non si può trascurare, a tal fine, il costante richiamo da parte delle compagnie assicurative nei confronti dei periti ad attenersi, nello svolgimento dell'incarico, oltre che ai principi indicati nel Codice ed a quelli contenuti in eventuali codici deontologici, anche ai principi contenuti nei codici etici formulati da ciascuna di esse.

Dal punto di vista più strettamente giuridico, la **perizia di danno** può, a tutti gli effetti, essere qualificata come una **perizia stragiudiziale** (o extragiudiziale) di parte, la cui funzione è quella di “certificare la verità riguardo a una situazione tecnica (ad esempio per dichiarare la conformità di un manufatto edilizio a specifiche norme, per l'accertamento e la quantificazione di un danno in vista di una richiesta risarcitoria)”⁴. Essa è realizzata al di fuori del processo ed in assenza di contraddittorio, su iniziativa della parte per rafforzare la propria versione dei fatti e la propria posizione giuridica.

Generalmente si distingue tra perizia semplice, asseverata e giurata. Senza entrare nel dettaglio di tali distinzioni, ben note agli operatori del settore, vi è da dire che la rilevanza probatoria della perizia di parte nell'ambito del processo civile rimane la stessa a prescindere dal fatto che essa sia o meno giurata.

La giurisprudenza, infatti, è unanime nell'affermare che la perizia di parte è una **mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, anche se confermata sotto vincolo di giuramento** (Cass. 20821/2006; Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998; Cass. 3527/1989). Questo perché il consulente di parte è espressione della parte “processuale” per cui presta la sua opera (Cass. 4460/1985). Pertanto, “se non esplicitamente

⁴ *Principi di ingegneria forense*, di P.S. Mistretta, Dario Flaccovio editore, pag. 7.

confutata in sentenza (*id est*: la perizia), deve per implicito essere ritenuta disattesa “ (Cass. 1557/2000)⁵.

Sulla base di tale consolidato orientamento, sono stati poi enunciati ulteriori principi che ne costituiscono corollari non meno rilevanti. Quanto alla **perizia giurata**, ad esempio, la Suprema Corte ha specificamente affermato quanto segue:

“La **perizia giurata** depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di **indizio**, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. **Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova**, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4437 del 19 maggio 1997).

Quindi, sì alla perizia giurata con possibilità di chiamare a testimoniare il tecnico che l'ha redatta al fine di dare ad essa dignità di prova su cui il giudice dovrà necessariamente esprimersi.

Uguualmente, se è vero che la perizia stragiudiziale ha valore di indizio, tant'è che il giudice può disattenderla senza essere tenuto minimamente a motivare la sua scelta, è pur vero che egli può dare rilevanza a quell'indizio nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione dei mezzi di prova. Potrebbe perciò sposare la tesi del ctp di una delle parti in causa, ma in tal caso, ha un ben preciso obbligo di motivare il suo convincimento in maniera chiara, espressa e non generica. La perizia di parte assurge così a fondamento della decisione del giudicante e resta inattaccabile anche in sede di legittimità. Terreno molto scivoloso, quest'ultimo, su cui non ha mancato di pronunciarsi ancora una volta la Cassazione in un interessantissimo caso nel quale il giudice aveva assunto **la perizia di una compagnia assicurativa** a fondamento della sua decisione in materia di risarcimento da sinistro stradale, omettendo però di dare adeguata motivazione in merito.

“Il tribunale, in sede di appello, ha ritenuto che il particolareggiato prospetto redatto dal ctp dell'assicurazione ... dei costi dei materiali e della manodopera, per la complessiva somma di euro ... era più aderente agli effettivi valori di mercato correnti all'epoca del sinistro, tenuto conto del modello e del valore del veicolo. La relativa motivazione del tribunale, limitandosi a

⁵ “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di **indizio** al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. civ. Sez. trib. 27 dicembre 2018 n. 33503).

dichiarare congrua la stima del ctp, senza indicare le ragioni della inattendibilità della diversa stima compiuta dal ctu pari a euro ... è viziata” (Cass. 24630/2015).

L’orientamento innanzi riportato trova conferma in altre, seppur poche pronunce, sia di legittimità che di merito: **anche una perizia stragiudiziale, dunque, può assurgere a strumento idoneo a formare il convincimento del giudice, tenuto però a motivare attentamente in sede di sentenza conclusiva del giudizio.**

Interessante in tal senso la pronuncia del **Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 8.11.2019 n. 1470**, la quale ha riconosciuto valore di **prova atipica** ad una perizia stragiudiziale utilizzabile ai fini della decisione come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2 cpc. Si riporta un estratto della sentenza relativa ad una domanda di risarcimento danni per lesioni subite da un ciclista all’esito di sinistro da insidia stradale.

“La manifesta pericolosità della situazione che ha cagionato il sinistro è poi bene esplicitata anche dalla **perizia stragiudiziale depositata da parte attrice** (cfr. all. 15), redatta da un noto ed apprezzato tecnico iscritto all’albo dei CTU del tribunale e **che può essere posta a fondamento della decisione, in quanto perizia svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi** in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato, non oggetto di specifica e motivata contestazione da parte della convenuta (per il valore di prova atipica della perizia stragiudiziale e della sua utilizzabilità ai fini della decisione, quantomeno come argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c., cfr. Cass. n. 9551/2009, Cass. n. 4186/2004, Cass. n. 1902/2002, Cass. n. 12411/2001, Cass. n. 5544/1999, Cass. n. 4437/1997, Cass. n. 2574/1992, Cass. n. 1416/1987, Cass. n. 1325/1984, Cass. n. 5286/1980)”.

Nello stesso senso una recente sentenza di un altro giudice di merito: **Tribunale di Parma, sez. I, sent. 11 febbraio 2019 n. 251:**

“In sede di libera formazione del convincimento del giudice di merito, il giudice può porre a base della propria decisione, dandone adeguata motivazione, una **perizia stragiudiziale di parte**, anche se impugnata dall’avversario e, nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, qualora da essa emergano dati ritenuti rilevanti ai fini della decisione”

Infine, tra tutte quelle di legittimità sopra citate, ricordiamo **Cassazione 5544/1999:**

“Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorchè contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati)”.

Dunque, perizia di parte come indizio; perizia suscettibile anche di assurgere, motivatamente, a mezzo istruttorio di convincimento del giudice; perizia come prova atipica. Ci resta da dire dell’ultimo orientamento giurisprudenziale sul punto: giammai l’esistenza di una mera perizia di parte, isolatamente e senza ulteriore supporto argomentativo e probatorio, potrà costituire presupposto per una ctu finalizzata a sopperire a lacune e deficienze ad opera delle parti rispetto al principio di allegazione dei fatti ed a quello

dell'onere della prova. Nessun giudice può legittimamente accogliere un'istanza di ctu accertativa e/o ricostruttiva perché le parti onerate non hanno allegato e/o provato i fatti posti a fondamento della domanda.

La ctu non è mezzo di prova, come da orientamento giurisprudenziale consolidato⁶. Il ricorso eccessivo alla ctu, sia da parte di compagnie, che non hanno adeguatamente gestito il sinistro in fase stragiudiziale, sia da parte di danneggiati, incapaci spesso di provare compiutamente il danno subito, costituisce una pratica processuale da arginare in vista di un recupero efficiente della dinamica voluta dal Codice delle assicurazioni in sede pre-processuale nonché in un'ottica deflattiva del giudizio, voluta ed incoraggiata, in materia di circolazione stradale, non solo dal D. Lgs. 209/2005, ma anche dalla legge 162/2014 sulla negoziazione assistita⁷.

Correttamente, dunque, la Cassazione nega la possibilità di ricorrere alla ctu qualora lo stato di fatto oggetto di indagine sia totalmente mutato, motivo per il quale il consulente non potrebbe aver contezza di ciò che deve accertare e stimare: sul punto molto chiaramente **Cassazione, ordinanza n. 23555 del 23 settembre 2019** (relativa ad un danno da infiltrazioni di un immobile riparato rispetto al quale viene chiesta ctu in corso di causa), per la quale si rinvia in nota⁸.

⁶ Si veda per tutte Cass. 31886/2019.

⁷ “La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento di detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” (Cass. 9060/2003; Cass. 7635/2003; Cass. 2887/2003; Cass. 11359/2002; Cass. 3343/2001; Cass. 2205/1996; Cass. 5990/1986).

“La consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (Cass. civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).

⁸ “Ed ancora, la Corte territoriale ha argomentato la propria decisione sulla base del duplice rilievo per cui la CTP di parte non ha alcun autonomo valore probatorio, in quanto ontologicamente volta ad avvalorare la tesi di parte, e che anche l'eventuale CTU disposta non avrebbe contribuito all'accertamento del nesso di causa, **in quanto eseguita in un contesto fattuale completamente alterato**, avendo gli odierni ricorrenti eseguito incisivi lavori sull'immobile interessato dalle infiltrazioni condominiali. Quindi se è certo che la mancata nomina del Consulente tecnico d'ufficio sia censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5, allo stesso tempo deve dirsi che **il vizio non sussiste laddove la CTU non venga disposta per ragioni di economia processuale, laddove ne risulti evidente l'inutilità**. Ed infatti, anche laddove la Corte d'Appello avesse nominato il consulente d'ufficio, **questi si sarebbe trovato ad operare in un contesto ambientale stravolto dal rifacimento dell'immobile, con conseguente inattendibilità della perizia eseguita**. Inoltre, la doglianza sollevata con il primo motivo di impugnazione altro non fa che avvalorare la tesi del giudicante, che non nega

© Annunziata Candida Fusco - web site: www.avvocatofusco.com - email: info@avvocatofusco.com - mobile: 3397586021.

Si giustifica, alla stessa stregua, il diniego, più volte ribadito dalla giurisprudenza, di concessione di una ctu in caso di **veicolo riparato** nell'ambito dei giudizi volti al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Si segnala in tal senso una non recentissima sentenza di merito: **Tribunale di Roma, sent. n. 227 del 7 gennaio 2016**, per il cui esame si rinvia in nota ⁹ / ¹⁰.

4.3 Perizia di danno, ispezione del veicolo, ctu e *mala gestio* assicurativa.

Volendo sintetizzare al meglio quanto emerso da questa prima parte della nostra indagine, appare evidente il ruolo che la perizia assicurativa gioca nella gestione della posizione risarcitoria da parte della compagnia obbligata, sia fuori che dentro il giudizio. Fermi restando gli oneri a carico della parte attorea in un giudizio per risarcimento danni da circolazione stradale, è bene prendere atto che ormai la giurisprudenza è attenta al comportamento extraprocessuale anche della compagnia onerata. Restando appunto su quest'ultima, è evidente che i giudici tendono ad essere molto poco indulgenti di fronte a condotte scarsamente ossequiose di obblighi imposti dal Codice delle assicurazioni.

l'esistenza di un'ostruzione della condotta di scarico condominiale, bensì la prova del nesso di causa tra il fatto e l'evento dannoso”.

⁹ Il caso, interessante sotto più aspetti, riguarda una compagnia assicurativa, cessionaria del credito da risarcimento danni di un assicurato, al quale la stessa ha corrisposto un certo ristoro in sede stragiudiziale. Successivamente, la stessa agisce in giudizio contro la compagnia del veicolo danneggiante per chiedere l'ulteriore risarcimento sulla base di fattura di riparazione di carrozzeria, modulo cid, foto del veicolo in fase di riparazione. Il Tribunale di Roma, dopo aver confermato la legittimazione ad agire della compagnia giusta cessione del credito, rigetta però la domanda in quanto il maggior danno che essa richiedeva risultava non provato. Essendo stato il veicolo riparato, riteneva il giudice che il danno ulteriore non poteva dirsi provato attraverso il cid, la fattura di avvenute riparazione, le foto del veicolo fatte in fase di lavori di riparazione presso la carrozzeria. Né si poteva dar corso a ctu per sopperire a carenze probatorie della parte onerata. Fattispecie davvero interessante, se si considera che la parte richiedente il risarcimento è una compagnia assicurativa.

¹⁰ “Nella contestazione delle modalità del sinistro da parte della impresa di assicurazione, il **modello Cai** versato in atti non, da solo, è sufficiente a far ritenere superata la presunzione di pari responsabilità. (...) Gli elementi di prova, pur complessivamente valutati, non sono idonei ad una corretta stima del danno. (...) Né vale a dimostrare la natura e l'entità dei danni il contenuto della **fattura** prodotta dalla parte, per la riparazione dei danni stessi. In quanto scrittura privata la fattura, ai sensi dell'art. 2702 c.c., solo nei confronti delle parti processuali che siano anche sottoscrittenti, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta ma in ogni caso, tale efficacia probatoria non si estende alla veridicità della dichiarazione (...) Neppure la **documentazione fotografica** versata in atti aggiunge elementi di prova. Essa, infatti, è muta con riguardo alla riconducibilità causale dello stato della autovettura raffigurato (per altro già in fase di riparazione e completamente smontata) e dunque priva di valenza probatoria sia con riguardo alle modalità del sinistro sia con riguardo alla misura di danno riportata in sinistro. (...) Né è possibile, per la liquidazione del danni ricorrere a ctu. Questa, infatti, non è un mezzo di prova, ma uno strumento nella disponibilità del giudice che può diventare fonte di prova solo quando quest'ultima sia per la parte impossibile o estremamente difficoltosa mentre non può essere disposta per sopperire alla inattività delle parti”.

Non solo, quindi, la compagnia dovrà formulare al danneggiato “congrua e motivata offerta di risarcimento”, ma, in caso contrario, dovrà comunicare “specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta” (art. 148, cit.). In entrambi i casi grava sulla compagnia l’onere di un comportamento diligente in ottemperanza ad obblighi ben precisi che spesso vengono disattesi o non pienamente osservati forse nell’erronea convinzione che non si tratti di prescrizioni vincolanti, ma di semplici inviti di carattere ordinatorio.

La giurisprudenza, sebbene severa nei confronti di intenti speculativi di danneggiati troppo protesi a lucrare su ogni sorta di danno, sta manifestando una certa intolleranza anche verso atteggiamenti pressapochisti di compagnie un po’ distratte nei confronti dei danneggiati-consumatori.

Non bisogna infatti trascurare quest’ultimo aspetto finora poco considerato nelle aule giudiziarie: che il danneggiato e/o assicurato è pur esso un “consumatore” e quindi oggetto particolareggiato di tutele in ambito nazionale e sovranazionale. Quindi, dovrà la compagnia dimostrare di aver diligentemente formulato congrua offerta risarcitoria sulla base delle opportune indagini effettuate in fase stragiudiziale, nei modi e tempi di legge. Ugualmente, si ripete, dovrà dimostrare di aver specificamente ed adeguatamente negato l’offerta in presenza di giustificati motivi. Perciò, se è vero che in caso di inottemperanza all’obbligo di far ispezionare il veicolo il danneggiato potrà veder rigettata la sua domanda di parte, allo stesso modo, il giudice potrebbe penalizzare la compagnia in mancanza di appurate indagini in fase di accertamento e stima dei danni o in mancanza di puntuale motivazione di diniego dell’offerta risarcitoria.

Certo è, come si è visto, che in nessun caso il giudice può sopperire a carenze istruttorie delle parti (danneggiato e compagnia) ricorrendo a consulenze tecniche d’ufficio a carattere esplorativo.

Ciò vuol dire che, ad esempio, nel caso estremo di veicolo danneggiato riparato, laddove dovessero mancare prove adeguate a stimare il danno e/o ricostruire il nesso di causalità, con molta probabilità entrambe le parti in causa rischieranno di vedere rigettate le rispettive pretese qualora non riuscissero a dimostrare di aver fatto di tutto per acquisire in fase extraprocessuale quanto necessario a supporto della propria posizione.

Né potrà sopperire una pronuncia del giudice in via equitativa, la panacea tanto invocata ancora una volta in mancanza di prova certa sul *quantum*.

Si riporta sul punto il principio tante volte espresso dalla Cassazione: **Cassazione - sez. VI civile - Ordinanza n. 4534 del 22-2-2017.**

“La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige **due presupposti**: - in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica **esistenza d’un danno risarcibile**, prova il

cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; - in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'**impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno** dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno".

Infine, come si è avuto modo di vedere poco sopra, il giudice ben può, in virtù del potere discrezionale a lui riconosciuto dalla legge nella valutazione dei mezzi istruttori più idonei al caso, decidere di porre a fondamento del suo convincimento addirittura una perizia di parte, formata fuori e prima del processo ed in assenza di contraddittorio, laddove la stessa sia congrua, coerente e sostenuta da idonea argomentazione logica: in tal caso, se adeguatamente motivata, la sua decisione finale potrà anche fondarsi su questa sola prova, rimanendo la sua statuizione inattaccabile anche in sede di legittimità.

PARTE SECONDA

§ 5. La video-perizia o perizia da remoto.

L'emergenza sanitaria, come anticipato in apertura, ci ha reso necessariamente più duttili rispetto all'uso di strumenti digitali e tecnologie avanzate anche per lo svolgimento di attività che mai avremmo pensato potessero essere compiute se non di persona, corpo e sensi coinvolti.

Il lavoro agile, il lavoro da remoto, ci ha costretti ad affinare e ricercare forme alternative di intervento sempre più rapide ed in grado di evitare ogni contatto diretto con i nostri simili. L'esposizione eccessiva allo schermo, alle telefonate, ai webinar sta massivamente creando forme di assuefazione a nuove modalità relazionali dalle quali sarà difficile disancorarsi in una situazione di normalità.

In questo contesto, se è vero che vanno incoraggiate pratiche virtuose che consentano di lavorare a distanza per motivi di sicurezza, è pur vero che optare poi per dette modalità anche fuori dall'emergenza può risultare deviante. Se da una parte la pandemia e il distanziamento ci costringono a rallentare, abituarsi ad un uso penetrante ed onnipervasivo delle tecnologie rischia di farci assaporare, paradossalmente, quanto è più veloce lavorare e condividere senza fisicamente allontanarci dalla nostra postazione di lavoro. Un po' alla volta, purtroppo, qualcosa perderemo strada facendo, sia in termini umani che di *performance*.

Pertanto, tornando al nostro campo di indagine, possiamo sicuramente apprezzare l’iniziativa del settore assicurativo di ricorrere alla video-perizia in periodo di emergenza sanitaria, in modo da garantire un pronto e sicuro intervento anche durante la fase critica; non possiamo però condividere con lo stesso spirito l’idea di far diventare, indiscriminatamente, la video-perizia una pratica ordinaria in tempi ordinari.

In realtà, se si considera che i termini di cui all’art. 148 sono stati prorogati e che dal 18 maggio 2020 è stata ripristinata la libertà di circolazione intra-regionale, ci sembra quasi che il ricorso allo strumento alternativo della perizia da remoto forse non era così necessario o almeno, poteva essere incoraggiato in un momento di maggiore serenità dopo approfondito ed oculato confronto di tutte le parti interessate, cosa che, indubbiamente, non è stato possibile fare in tempo di crisi planetaria che ha ribaltato ogni priorità.

La contraddizione messa in essere è stata denunciata, sotto altro profilo, da una associazione dei consumatori, che ha marcatamente evidenziato come sia illogico e decisamente a discapito dei consumatori aver prorogato i termini per il compimento delle offerte (per danno a cose e per lesioni), differendo così i pagamenti, proprio in un periodo in cui gli italiani hanno maggiori difficoltà economiche. “C’è la possibilità di effettuare, almeno per tipologie di danno lievi, video perizie, perizie su documentazione fotografica o medica – prosegue Truzzi - dunque per noi si tratta di un’iniziativa ingiustificata e a tutto vantaggio del debitore assicurativo, economicamente forte, con buona pace delle decine di migliaia di danneggiati in ansiosa attesa di ricevere un congruo risarcimento” (Furio Truzzi, Presidente di Assoutenti)¹¹.

Insomma, ancora una volta si ha l’impressione che il settore assicurativo stia giocando al bastone e alla carota: la video perizia serve ad accelerare i tempi per un accertamento in sicurezza, ma in realtà poi ci si avvale dell’allungamento dei tempi per i pagamenti, che mai come in questo momento, sarebbe bene avvenissero in maniera rapida¹².

Ragion per cui, proveremo ad esplorare, nel prosieguo del presente lavoro, i motivi a favore e quelli contro l’uso “normale” dello strumento in questione.

¹¹ Tratto da “Assicurazioni: restituire subito ai danneggiati 8 miliardi di euro bloccati dalla pandemia” di Daniela Fiori, 5 giugno 2020 al link <https://www.assoutenti.it/assicurazioni-restituire-subito-ai-danneggiati-8-miliardi-di-euro-bloccati-dalla-pandemia/>.

¹² “Sono 250.000 le cause di risarcimento e di indennizzo di natura assicurativa per un valore di 8 miliardi di euro bloccate da inizio pandemia per via della chiusura dei tribunali. Un enorme vantaggio per le assicurazioni che vedranno passare i propri utili a non meno di 12 miliardi di euro in una fase storica che per il resto del paese ha i tratti di una crisi economica senza precedenti” (v. nota precedente).

§ 5.1. Modalità operative.

Passando agli aspetti operativi e limitandoci alle sole fasi che qui ci interessano, accade quanto segue.

Il perito, incaricato dalla compagnia, contatta il danneggiato chiedendogli se intende accettare di sottoporre il veicolo ad una perizia da remoto da svolgersi in videoconferenza con la sua collaborazione. Se il danneggiato acconsente, fissato l'appuntamento, le modalità esecutive sono due: o egli scarica l'App suggerita sul proprio cellulare e, nel giorno e nell'ora prefissati, si collega con il perito che, in diretta, lo guida passo dopo passo per la realizzazione delle foto del veicolo e delle parti danneggiate; oppure, senza dover installare alcuna App, semplicemente riceverà un link via sms, attraverso il quale iniziare la procedura in streaming. In entrambi i casi, occorre una connessione internet altamente stabile onde evitare disconnessioni ed interruzioni delle operazioni (ovviamente il consumo è a carico del danneggiato). Le foto scattate da remoto, registrate e geolocalizzate, saranno reindirizzate in un repository predefinito presso il perito, il quale, successivamente e sulla base delle stesse, effettuerà la stima del danno e redigerà la perizia da consegnare alla compagnia. In realtà, il perito può fare di più: stimando in tempo quasi reale il danno, può formulare egli stesso al danneggiato la sua offerta risarcitoria, tramite l'App utilizzata, ricevendo l'accettazione o il rifiuto parimenti tramite l'App. Poiché nella fase di contatto si richiede al danneggiato di fornire le sue coordinate bancarie, egli riceverà in tempi brevi o brevissimi il pagamento.

Il danneggiato però, di fronte ad una richiesta di attivazione di questa modalità di ispezione, potrebbe rifiutarsi, preferendo la perizia tradizionale. Al momento non sembra che si possa ipotizzare una soppressione di questa facoltà.

Di contro, qualora il perito dovesse avere difficoltà nell'espletamento delle operazioni da remoto, vuoi per ragioni legate alla instabilità della connessione, vuoi per ragioni dovute alla materiale impossibilità di avere contezza di un certo tipo di danno, nessuno vieta di interrompere le operazioni e tornare alla modalità tradizionale. Ovvero, ultimata la video perizia, di fronte a dubbi, rinnovare le operazioni con modalità tradizionale, sempre che, intanto, il veicolo non sia stato riparato e che il danneggiato non si sottragga alla richiesta.

E' di tutta evidenza che a fronte di una maggiore celerità nella gestione della posizione risarcitoria, permangono seri dubbi circa l'effettiva piena legittimità della pratica in esame con evidenti zone d'ombra su vari fronti.

Pertanto, sarebbe opportuno esaminare il più possibile i vantaggi e gli svantaggi di questo strumento in vista di un suo miglioramento, prima di imporne un uso generalizzato ed indiscriminato. Soprattutto se si considera che il mercato sta già abbondantemente

attivandosi per offrire App e programmi sofisticati ed avanzati, promettendo prestazioni eccezionali, allettando i consumatori con il miraggio di risarcimenti super veloci e con un diretto coinvolgimento nella procedura liquidativa.

L'ispezione.

Esaminando più da vicino, si osserva che, prima di tutto, ciò che viene decisamente aggirato in questo tipo di procedimento di accertamento e stima del danno è l'ispezione del veicolo danneggiato. Perché è innegabile che "visionare" il veicolo da remoto non è la stessa cosa che "ispezionare" (in-spiciere = guardare dentro: v. *supra*). L'ispezione della cosa, come si è ampiamente argomentato nella prima parte, è intrinsecamente costituita dall'esame diretto, sensoriale, dell'oggetto da indagare. Quindi vedere da remoto e vedere *de visu* sono due operazioni materiali differenti che implicano una percezione fisica diversa con conseguente inevitabile ricaduta sul piano delle due successive attività peritali: accertamento del danno e stima dello stesso.

Si può discutere all'infinito su come ridurre lo scarto tra le due modalità, ma non si potrà mai arrivare a parificare ciò che posso constatare "guardando" direttamente "dentro" la cosa e ciò che riesco a recepire attraverso la mediazione di un apparecchio elettronico e digitale, per quanto sofisticato possa essere. Guardare attraverso un obiettivo mi consente di vedere certamente l'oggetto della mia osservazione (ingrandendo, zoommando, sezionando ecc), ma non di "percepirlo" e "sentirlo" allo stesso modo che se lo guardassi con i miei occhi e lo toccassi con le mie mani. E' come sostituire un arto con una protesi: per quanto questa possa essere perfetta e consentirmi prestazioni analoghe (talvolta migliori) rispetto ad un arto naturale, di sicuro l'arto artificiale non mi farà percepire e sentire la sensazione tattile ormai recisa.

Qualcosa, quindi, va inevitabilmente perso, a prescindere da ogni altra considerazione, nell'impiego di una perizia siffatta. La soppressione della fase di ispezione implica inevitabili alterazioni percettive: alterati risulteranno, ad esempio, l'effettivo stato d'uso del veicolo e le sue reali condizioni generali, sia in termini di carrozzeria che di meccanica; sarà decisamente impossibile verificare la eventuale preesistenza di danni derivanti da altri sinistri; parimenti impraticabile risulterà la misurazione di quote metriche che non può essere certo demandata al danneggiato, sebbene guidato a distanza; inevitabile l'appiattimento dei danni nelle foto acquisite. Ad esempio, spesso accade di dover analizzare visivamente le differenti superfici da angolazioni diverse, magari procedendo ad apertura dei vani (cofano, porta, portello posteriore), interagendo direttamente con il veicolo durante la fase di verifica.

Addirittura talvolta alcune deformazioni vengono meglio percepite soltanto mediante l'uso del tatto. Alcuni colori o tipi di vernice tendono ad incrementare la difficoltà di percezione delle deformazioni. Per non parlare delle differenti condizioni del veicolo, impolverato o bagnato per pioggia in corso.

Orbene, nel caso si tratti di danneggiamenti che determinano la necessità di sostituire i lamierati o singoli accessori (es. paraurti), il livello di percezione da remoto può essere ritenuto accettabile; ma in caso di deformazioni che già da verifica diretta tendono ad essere difficilmente valutabili, in termini di estensione e profondità, la video perizia rischia di non renderli chiaramente e correttamente verificabili. Analoga considerazione può essere fatta in merito all'andamento di incisioni, scalfitture, deformazioni, riconoscimento di eventuale materiale di riporto dovuto allo sfregamento con altra superficie. Ancora: sicuramente non si potrà ricorrere a strumenti o supporti tecnici quali lo spessimetro, utile a misurare gli stati di vernice rispetto al supporto sottostante, consentendo di rilevare se quella porzione di veicolo è stata assoggettata a riparazioni. Notevoli sono le difficoltà di un accertamento in caso di veicolo riparato: mai come in questo caso, infatti, la visione diretta, accompagnata da una profonda conoscenza tecnica e da una affinata esperienza, costituisce l'unico strumento idoneo ad avvicinarsi ad una verosimile quantificazione del danno subito in vista di un equo ristoro. “Nel caso di perizia su vettura riparata, l'esame è finalizzato ad individuare le parti sostituite, quelle eventualmente riparate e l'entità dell'intervento riparatorio¹³”.

Senza considerare il rischio derivante da una crescita esponenziale dei tentativi di frode ai danni delle compagnie, connessi alla quanto mai agevole possibilità di “preparare” artatamente un danno più modesto o addirittura non esistente in modo da conseguire un risarcimento gonfiato o non dovuto.

Rilevanza probatoria

Ciò che ulteriormente viene da chiedersi è se la perizia elaborata sulla base di una valutazione effettuata da remoto possa avere ingresso in ambito processuale al pari della perizia tradizionale, di cui si è ampiamente detto innanzi. Se, come abbiamo visto, la perizia stragiudiziale è una perizia di parte, spendibile in un giudizio, ma dal valore pari ad un mero indizio di prova, può una perizia elaborata su riprese da remoto avere un minimo di affidabilità e di certezza, dato che ci sembra che l'eventualità di una contestazione su un pur

¹³ Cd. “perizia postuma”, in *Prova di idoneità*, cit. pag. 610.

minimo discostamento tra il danno reale e il danno acquisito è quasi inevitabile? Pur volendo prescindere da questo aspetto e pur volendo immaginare che le foto acquisite da remoto siano perfettamente in grado di riprodurre il danno nella sua effettiva consistenza, come sottovalutare l'ulteriore rischio connesso allo strumento adoperato? L'uso di una avanzata tecnologia digitale implica necessariamente una riflessione sui rischi connessi ad alterazioni dei dati acquisiti e/o ad infiltrazioni nei *device* impiegati.

Rispetto a quest'ultimo aspetto, al fine di una valutazione affidabile, l'immagine e/o il video acquisiti attraverso la fotocamera del danneggiato devono in qualche maniera essere certificati. Detto molto banalmente, bisogna assicurare che **l'immagine così come è stata scattata dal telefonino dell'utente si mantenga inalterata in ogni sua parte durante la fase di trasmissione su rete internet attraverso un canale ritenuto sicuro e criptato.**

Ancora: bisogna assicurare che l'immagine, pur se pervenuta al perito senza la violazione del canale di trasmissione, resti inalterata sempre (per il futuro) e che non possa essere manomessa con nessun mezzo di elaborazione dei file da nessuno dei soggetti che hanno partecipato al processo di acquisizione o da terzi. A tal proposito bisognerebbe che il sistema App (lato danneggiato) e il server centralizzato (lato perito) ricavino in qualche maniera l'impronta digitale del file di immagine o video. Tale impronta (sotto forma di sequenza alfanumerica) dovrà assicurare nel tempo la non violazione e rielaborazione dell'immagine. In caso di sospetto di alterazione dell'immagine portata come "prova", basterà ricalcolare tramite algoritmo l'impronta del file e confrontarla con quella conservata sul server del perito e sull'App del danneggiato.

Chi verifica e/o certifica tutto ciò? Come viene reso edotto il danneggiato (utente dell'App o del link) del rischio che durante il processo di acquisizione da remoto delle immagini ci possano essere, nei vari passaggi, alterazioni o manomissioni? Forse anche questa circostanza è scritta in una delle tante clausole delle condizioni generali di servizio che l'utente, spesso inconsapevolmente ma ingiustificatamente, accetta all'atto della registrazione al servizio / account spuntando genericamente l'opzione che prende atto dell'avvenuta lettura. Sul punto, oltre che instillare il dubbio, non possiamo che rinviare a considerazioni di esperti del settore, che potranno sicuramente arricchire la nostra riflessione molto profana.

§ 5.2 Il danneggiato / assicurato / cliente / consumatore.

Sulla base di quanto fin qui detto, considerato che le affermazioni su riportate sono di facile constatazione da parte degli addetti ai lavori, viene spontanea qualche considerazione in merito all'effettivo vantaggio che il danneggiato finale dovrebbe ricevere da una maggiore velocizzazione della procedura risarcitoria.

Vantaggio o miraggio?

I punti di forza a sostegno di un uso generalizzato della video perizia¹⁴ sono connessi soprattutto ad una maggiore celerità del procedimento di accertamento e stima del danno nonché alla possibilità per il danneggiato / avente diritto al ristoro di partecipare al procedimento stesso.

Sicuramente, soprattutto se ha già installato la App della compagnia assicuratrice per la rca, il danneggiato potrà repentinamente denunciare il sinistro e, in tempo quasi reale, connettersi con il perito, che potrà visionare il danno nell'immediatezza dell'evento. Addirittura si potrebbe ipotizzare una prima videochiamata, con persona diversa dal perito, dal luogo del sinistro, con possibilità di rilievi delle posizioni dei veicoli coinvolti, prima ancora di istruire la pratica risarcitoria. Insomma, un'assistenza al cliente nella fase critica che indubbiamente lo fa sentire molto tutelato e supportato dalla sua compagnia.

C'è da vedere se però è davvero tutto così agile ed efficiente come sembra.

La prima osservazione da fare è la seguente: in caso di inesatta percezione del danno da parte del perito che opera da remoto, laddove l'alterazione sia *in peius*, il cliente beneficerà della liquidazione così ottenuta?

Se l'ispezione del veicolo danneggiato è prevista dal Codice, che la dà per implicita nelle attività riservate al perito (art. 156), espressamente imponendola in vista della congruità dell'offerta risarcitoria (art. 148), si potrà ritenere conforme a legge una procedura che consente una valutazione del danno in qualche modo suscettibile di errore? (non ancora è dato stabilire il livello percentuale di tale eventualità). Insomma, qualora a causa dei limiti dello strumento tecnico utilizzato (la video perizia), il danno dovesse essere sottostimato e il danneggiato risarcito parzialmente, potrà dirsi rispettata la condizione del congruo ristoro? Si potrebbe obiettare che il danneggiato può, successivamente all'offerta ricevuta, ritenendola non congrua, rifiutarla. Ma in tal modo, non si rischia di ottenere l'effetto contrario a quello auspicato dal Codice? Ossia, anziché incoraggiare la procedura extra-

¹⁴ Si noti bene che il nostro campo di indagine è limitato all'impiego della video perizia nell'ambito della rca, ma essa viene di fatto già utilizzata per qualsiasi danno assicurato e indennizzabile, si pensi, ad esempio, ai danni ai fabbricati.

giudiziale, incrementare il ricorso al giudice per un giusto risarcimento? Con ulteriore aggravio di spese ed oneri proprio per le compagnie.

Proviamo ad esaminare ancor più da vicino le varie fasi di questa nuova modalità.

Prima di tutto, ci sembra che si stia spostando l'attenzione dell'ipotetico danneggiato, che è una parte debole da tutelare, sulla **celerità** del ristoro piuttosto che sulla **congruità** dello stesso. Il Codice prevede termini ben precisi per gli adempimenti del caso, brevi, ma non brevissimi; e comunque i termini non sono di certo prioritari rispetto all'obiettivo finale di liquidare un importo effettivamente soddisfacente, evitando un contenzioso.

Con la procedura incoraggiata, si alletta il danneggiato con l'aspettativa di un risarcimento in tempi brevissimi, in quanto, una volta comunicato l'avvenuto sinistro alla propria agenzia, in men che non si dica, egli verrà contattato da un perito (o chi per esso, come tra breve vedremo) al fine di mostrare da remoto il suo veicolo. Il danneggiato crederà di poter fare tutto da solo, senza rivolgersi ad un professionista che lo assista (quindi è possibile che le operazioni avvengano senza contraddittorio, contrariamente a quanto di solito avviene in caso di accertamento in presenza)¹⁵; e dopo la videoconferenza e le foto, ecco subito arrivarli l'offerta da prendere o lasciare. Ma se accetta l'offerta tramite l'App o sms, senza riserva alcuna, potrà poi contestarla? Se successivamente dovesse essere reso edotto, anche soltanto dal suo riparatore, che ripristinare il veicolo implica una spesa maggiore rispetto a quanto ricevuto, potrà il danneggiato ritrattare? Dovrà intentare un giudizio? E intanto, potrà riparare il veicolo? Teoricamente sì, perché la compagnia ha concluso la procedura liquidativa; ma praticamente, se ripara il veicolo, come scardinerà la valutazione (reputata erronea) ormai chiusa e archiviata? Basterà la fattura di riparazioni? O la sua perizia di parte? Potrà la compagnia, a sua volta, tenere in conto una stima di parte successiva alla sua ispezione da remoto? E tra le due, quale avrà maggior forza? In caso di cessione del credito al riparatore stesso prima delle riparazioni, quando a gestire la video perizia sia stato proprio quel riparatore, potrà contestare a quest'ultimo il *modus operandi* da remoto? E ancora: nel caso inverso il cui il perito trasmetta una video perizia alla compagnia e in sede di liquidazione sorgano dubbi, potrà la compagnia chiedere di ispezionare nuovamente il veicolo, sempre che lo stesso non sia stato riparato?

Alcune clausole inserite nei termini d'uso del servizio da remoto impongono addirittura all'utente di consentire sempre e comunque una ispezione successiva alla perizia in caso di

¹⁵ L'accertamento deve essere effettuato "alla presenza del danneggiato, o di persona da questi delegata, nel periodo di messa a disposizione del mezzo (come previsto dalla circolare dell'Isvap 293, 28.1.97)", *Prova di idoneità*, cit. pag. 567.

dubbi. Ma come si concilia questo con la normativa vigente e con i ritmi ben scanditi dei rispettivi oneri e incombenti? Insomma, gli interrogativi sono tanti e tutti legittimi e aumentano a mano a mano che si continua in queste riflessioni.

Quindi, primo punto critico: se la video perizia non sempre può fornire una valutazione reale ed equa del danno, inevitabilmente anche l'offerta non sempre sarà congrua. E se l'offerta non è congrua e il ristoro non è soddisfacente delle pretese del danneggiato, questi ricorrerà, in un modo o nell'altro, a successive contestazioni. Che, nella peggiore delle ipotesi, sfoceranno in un giudizio, il quale, presumibilmente, si svolgerà in evidente stato di incertezza e deficienza *ab origine*.

Ancora: visto quanto detto nel paragrafo precedente e considerato quanto fin qui esposto, quale valore probatorio potrà avere una video perizia in un giudizio, sebbene suffragata da tutti i crismi di certezza ed autenticità? E come rimediare, nel pieno del contraddittorio giudiziale, qualora il veicolo, seppur stimato da un ctp incaricato dal danneggiato, sia stato riparato prima dell'instaurazione del processo?

Infine, anche la finalità, per legge stabilita, di concordare risarcimenti prevalentemente in via extra-processuale sarà inevitabilmente svilita. Tanto più che, come spesso accade (e come a tutti noto), le compagnie assicurative, disertano la fase di negoziazione assistita prescritta per legge come condizione di procedibilità dell'azione. Sia che si accetti di sedersi al tavolo della negoziazione sia che si voglia sfidare in giudizio il danneggiato scontento, quale esito si prospetta per una compagnia che, nella fase deputata, non ha compiutamente acquisito strumenti di valutazione nelle modalità prescritte? Come potrà sperare di sopperire a sue lacune in un contesto giudiziario sempre più restio a concedere ctu (anche solo estimative) a carattere esplorativo e compensatorio rispetto all'inoperosità delle parti?

Viene da aggiungere un'altra riflessione.

Il trend che si sta consolidando, è nel senso di un ricorso alla video perizia soprattutto attraverso l'impiego di App che "l'assicurato" dovrà installare sul proprio cellulare. Basta navigare in internet nei vari siti delle compagnie assicurative e nei siti delle imprese che offrono servizi assicurativi per comprendere che ci si rivolge prevalentemente agli "assicurati", non ai "danneggiati", come ci si sarebbe aspettato. Ciò si spiega in quanto, come noto, la procedura risarcitoria più utilizzata e ricorrente è quella del risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 (cd. indennizzo diretto). Per cui, giustamente, appare corretto che le compagnie si rivolgano principalmente ai propri assicurati / clienti, prospettando i benefici della nuova procedura valutativa del danno, che implica un effettivo diretto coinvolgimento dell'utente nella fase istruttoria. Fidelizzare è parte del processo di

marketing, indubbiamente. Ci si chiede se per caso poi, analogamente a come è avvenuto per le black box, non si arriverà a canalizzare gli assicurati verso forme di polizze che prediligono l'uso della video perizia con previsione di un risparmio sui premi. E questo prima che si sia effettivamente appurato, sotto tutti i punti di vista, che davvero la video perizia possa essere una valida alternativa alla perizia tradizionale. Purtroppo, anche con la black box le ripercussioni non sempre positive sugli assicurati non sono state adeguatamente prospettate, salvo poi manifestarsi in tutta la loro evidenza dopo l'iniziale entusiasmante periodo di sperimentazione suscitato dal miraggio del risparmio sui premi. Con buona pace delle associazioni dei consumatori, che, dopo aver caldeggiato la novità, hanno steso una spessa coltre di silenzio sul punto.

In tal caso, ancora una volta si potrebbe ravvisare, oltre che un rischio di travisamento della *ratio* della legge (il più volte richiamato impianto normativo costruito dal Codice), anche una pratica commerciale poco corretta ai danni dei consumatori finali (gli assicurati-acquirenti di polizze rca). Sarà utile verificare anche in questo caso quale posizione prenderanno le associazioni a tutela dei consumatori e se eventualmente la vicenda possa essere portata all'attenzione dell'AGCM.

Vi è da dire, infatti, che, anche nella procedura valutativa a mezzo perizia da remoto, si preannunciano profili di ambiguità connessi sia alla corretta applicazione della normativa a tutela della privacy sia alla trasparenza della pratica commerciale messa in atto.

Proviamo almeno ad accennare ad alcuni degli aspetti rilevanti anche sotto questo punto di vista.

Come già detto più volte, per poter accedere al servizio di video perizia l'utente deve previamente registrarsi ad un link o fare il download della App sul suo cellulare. Cliccando, come di consueto accade, sulla scritta "accetta e continua", egli accetta le condizioni generali del servizio e presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali. Orbene, è pur vero che il consumatore attento dovrebbe sempre prima leggere le condizioni generali e le indicazioni sulla privacy e poi accettare e proseguire, ma, come ben noto, ciò non accade quasi mai. Raramente, per non dire mai, si prosegue con le operazioni di registrazione *on line* dopo aver letto pagine di condizioni scritte con caratteri minuscoli (sebbene con uno smartphone tutto si possa ingrandire), il cui contenuto non è facilmente interpretabile, se non dopo attenta riflessione. Immaginare che l'utente possa leggere tutto ponderatamente nell'istante in cui riceve il link per avviare la video perizia, laddove il suo scopo è finire quanto prima le operazioni, è un po' irrealistico. Perciò, se tutto va bene, si accetta e si procede senza aver letto nulla o quasi.

Sennonchè, privacy a parte, molte clausole contenute nelle condizioni generali hanno un carattere insidioso o particolarmente vessatorio (e qui si dovrebbe aprire una parentesi enorme sulle modalità di acquisizione del consenso), implicando assunzioni di responsabilità o conseguenze a carico del danneggiato che quest'ultimo nemmeno immagina. O semplicemente sono formulate in maniera poco chiara, generica e sommaria.

Riportiamo di seguito alcune clausole, reperite su siti di aziende che commerciano le App o i software in questione, che ci hanno lasciati un pò perplessi.

L'Utente autorizza espressamente XXX ad inviare al/ai Cliente/i che ha/hanno commissionato il servizio, nonché a eventuali Soggetti Terzi specificatamente individuati ad insindacabile giudizio da parte di XXX al fine della corretta esecuzione del servizio tutti i dati e/o informazioni raccolte nel corso dell'utilizzo dell'Applicazione.

L'Utente deve essere dotato di un dispositivo smartphone idoneo ad utilizzare l'Applicazione, intendendosi per idoneo la presenza sullo stesso della versione più recente del sistema operativo.

XXX non assicura in ogni caso la piena compatibilità dell'applicazione con tutti i modelli di smartphone esistenti sul mercato e/o tutte le versioni dei relativi sistemi operativi.

L'Utente riconosce ed accetta che l'Applicazione e le relative funzioni sono fornite "nello stato in cui si trovano" ("as is") e, pertanto, XXX non si assume alcuna responsabilità in merito al corretto funzionamento dell'applicazione ed alla permanenza, cancellazione, mancata consegna di ogni qualsiasi informazione veicolata per il tramite dell'applicazione, nonché non si assume alcuna responsabilità in merito a malfunzionamenti dell'Applicazione stessa.

XXX non offre alcuna garanzia che l'Applicazione soddisfi requisiti, qualità o risultati attesi dall'Utente, ovvero che funzioni ininterrottamente, secondo le specifiche indicate o con modalità prive di errori.

L'Utente è pienamente informato e conviene che RE ha il diritto di memorizzare i contenuti provenienti dall'Utente e comunque anche ogni immagine raccolta / registrata nel corso della "video-chat" e di rivellarli a terzi selezionati soggetti per portare a termine nel miglior modo valutato a proprio insindacabile giudizio il servizio commissionato dal Cliente nonché nel rispetto degli obblighi di legge tutti.

L'Utente è pienamente informato ed accetta che XXX possa memorizzare, utilizzare, riprodurre e comunicare a soggetti Terzi che effettuano Servizi in favore di XXX e/o che sono i destinatari dei servizi offerti da XXX, in relazione a tutto quanto comunicato nel corso dell'utilizzo dell'Applicazione avendo l'Utente in particolare ben chiaro ed accettato che l'Applicazione potrà altresì provvedere alla registrazione / videoregistrazione della videochat intercorsa tra XXX e lo stesso utente; nel dettaglio l'Utente ha ben chiaro ed accetta che l'applicazione richiede l'accesso a: immagini e/o riprese della fotocamera frontale e/o posteriore del dispositivo dell'Utente; immagini e/o riprese e/o documenti presenti nel dispositivo ed accessibili solo previa diretta azione dell'Utente; numero seriale del dispositivo dell'Utente (dato IMEI) e dati sulle chiamate; geo localizzazione del dispositivo dell'Utente; microfono del dispositivo.

Non viene in alcun caso assunta alcuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti, prevedibili e/o imprevedibili, qualunque sia la loro natura, in qualsiasi modo occasionati e/o connessi con l'utilizzo dell'Applicazione.

*L'Utente certifica che il ricorso e l'utilizzo dell'applicazione è fatto su base volontaria dallo stesso: l'Utente nella sua piena libertà decide quindi di ricorrere all'utilizzo dell'applicazione, ritenendo tale modalità di espletamento della perizia preferibile per lo stesso, e ben sapendo di poter in via alternativa sempre richiedere l'espletamento di una perizia "tradizionale" mediante la visita in loco di un Perito. **L'Utente è altresì pienamente informato ed accetta che anche dopo l'Utilizzo dell'applicazione (esecuzione cd "video-perizia" tra un Perito e l'Utente), XXX potrà comunque ritenere necessario, al fine del corretto espletamento degli***

accertamenti peritali, che un proprio perito effettui, in qualunque successivo momento e previa intese con l'Utente, una o più visite in loco presso il rischio Assicurato.

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo sarà esclusivamente competente il Foro in cui ha sede XXX (quindi non quello dell'utente).

Di fronte a tutto ciò, viene da dire che forse la fase di sperimentazione e monitoraggio di tale nuova modalità dovrebbe essere un po' più lunga ed attenta e coinvolgere le competenze più disparate del settore, primi tra tutti proprio i periti assicurativi e le associazioni dei consumatori.

§. 5.3 Legittimità della perizia da remoto.

In regime di libero mercato.

A questo punto si è creato lo spazio per una riflessione di carattere più generale e marcatamente giuridica: la video perizia o perizia da remoto in ambito di risarcimento danni da sinistro derivante dalla circolazione stradale è pienamente conforme a legge? O più specificamente, è in linea con le disposizioni previste dal D. Lgs. 209/2005 (fonte primaria di regolamentazione del settore)?

Facciamo ancora una volta un passo indietro.

La video perizia ha trovato già da un po' di anni terreno fertile in ambito assicurativo con particolare riguardo all'indennizzabilità di piccoli danni domestici (polizze su incidenti in casa e/o su fabbricati) o danni diversi da quelli cd. *motor*, ad esempio danni da grandine. Senza considerare l'uso di rilevazioni con drone e successiva indagine tramite immagini nel caso di polizze contro grandi rischi, quali calamità naturali e simili, relativamente ad immobili o terreni di vasta estensione ¹⁶.

In tutti questi casi, dove si opera sulla base di una polizza sottoscritta e accettata dal cliente avente diritto all'indennizzo, la compagnia assicurativa ha interesse ad attrarre sempre più la clientela attraverso la predisposizione di servizi aggiuntivi allettanti, quali, appunto, il maggior coinvolgimento in tutte le fasi del procedimento liquidatorio. Allo stesso tempo, ricercare, ove possibile, un risparmio di costi.

Alcune testimonianze positive sul punto rendono molto bene il senso di questa nuova dimensione di fare assicurazione: siamo ormai nell'epoca della ***Insurtech*** e della ***Digital Insurance***, da cui sicuramente non si può più tornare indietro.

¹⁶ Per una interessante panoramica sull'uso dei droni per perizie assicurative ed in ambito legale si veda al link <https://www.egm96.it/settori-applicazione-drone/ingegneria-e-architettura/perizie>.

A proposito di danno da grandine, così riporta un noto portale di una azienda leader del settore circa l'utilità della **perizia real-time**:

“Si tratta un’applicazione che permette a tutti gli attori del processo di condividere e consultare, in tempo reale, il video in alta definizione del veicolo danneggiato dalla grandine. Ecco come funziona: il tecnico Dottor Grandine registra un video a 1080 px della vettura danneggiata e carica il video tramite l’app. La Centrale Operativa accede all’app e visiona la video-perizia nel momento in cui è stato caricato, così da valutare e approvare subito il preventivo: da qui il nome “perizia real-time”. **Questo affidabile strumento permette di accelerare i processi, effettuare valutazioni puntuali del danno e, soprattutto, di risparmiare i costi di intervento di un perito tecnico.** Una tecnologia veloce ed efficace che ha trovato il favore positivo sia dei nostri clienti che dei nostri partner assicurativi ...” (16 novembre 2017, <https://www.dottorgrandine.com/it/i-vantaggi-della-video-perizia-hd-di-dottor-grandine>)¹⁷.

Come afferma la **Insurance Review**, la video perizia non è un’invenzione nuova, ma solo un arricchimento di mezzi già esistenti. “L’utilizzo di una ripresa video per testimoniare uno stato di fatto non è una novità. L’aspetto che invece potrà impattare positivamente sul processo di gestione dei sinistri è la possibilità di visualizzare su uno schermo una determinata situazione, interagendo in tempo reale: nell’applicazione al settore assicurativo si chiama *video perizia*. L’idea è nata pochi anni fa per la verifica in remoto di danni, in particolare quelli domestici. **Nel corso del 2018 l’interesse delle compagnie si è spostato sui danni motor**, dando inizio a un periodo di test per valutare le funzionalità e l’efficacia dello strumento. Con questa metodologia di lavoro si dispone di uno strumento in grado di mettere simultaneamente in contatto tutti gli attori del sinistro auto: assicurato, perito, liquidatore, intermediario, riparatore. Per attivarla è necessario uno smartphone, una buona copertura per la telefonia mobile o l’accesso a una rete wi-fi: il gestore incaricato dalla compagnia si collega allo smartphone dell’assicurato (o del carrozziere) tramite una app o

¹⁷ “A settembre di quest’anno **Dottor Grandine** ha avuto l’opportunità di partecipare alla **55° assemblea del gruppo Agenti di Vittoria Assicurazioni**. Uno dei temi emersi durante il talk show del venerdì, al quale ha partecipato il nostro amministratore delegato, Giorgio Riso, ha riguardato i vantaggi, anche dal punto di vista di una compagnia assicurativa, di una *partnership* con Dottor Grandine. Tra i diversi punti toccati, Giorgio Riso ha anche menzionato l’eliminazione della perizia tradizionale in favore della perizia in *real time*. Cosa vuol dire? Ve lo spieghiamo brevemente. In ottica di ottimizzazione di costi e tempi, e per creare un flusso gestionale il più snello possibile, la perizia tradizionale è stata sostituita con un sistema di valutazione del danno in “*real time*”, basata su diversi tre procedimenti. Il primo è l’accertamento della centrale operativa che, grazie a uno specifico questionario, si occupa di stimare una prima valutazione del danno. Il secondo passaggio è la geoclassificazione del danno per indirizzo e codice di avviamento postale. Infine, il terzo consiste in un sistema di video perizie in hd del danno, inviato, in tempo reale, alla centrale operativa di Dottor Grandine, all’*Authority* interna e all’assicurazione. **Una soluzione, questa, che trova la soddisfazione tanto del cliente, che non è più costretto a recarsi in officina per la valutazione del danno - quanto dell’assicurazione, che può risparmiare il tempo e il costo di incaricare un perito specializzato**” (17 novembre 2017, <https://www.dottorgrandine.com/fr/addio-perizia-giorgio-riso-spiega-la-procedura-innovativa-clienti-e-operatori>).

un link. In questo modo **un perito iscritto al ruolo**, operando da remoto, guida l'assicurato nella documentazione del danno ottenendo subito le foto, georeferenziate in alta risoluzione, dei danni e dei documenti necessari alla liquidazione del sinistro. **Il perito è quindi in grado di eseguire la stima e trasmettere i dati alla compagnia**, dopo aver effettuato, se richiesta, l'attività di pronta liquidazione. (...) I vantaggi sono molteplici: si affronta il sinistro immediatamente, **eliminando i tempi di spostamento del perito e di organizzazione dell'appuntamento con l'assicurato**, con un conseguente impatto positivo sulla velocità di liquidazione del sinistro e il coinvolgimento diretto del danneggiato che diventa parte attiva del processo e migliora la percezione dei servizi forniti dalla compagnia” (25 marzo 2019, https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/dalle_aziende/1454/la-perizia-si-fa-app).

E' importante, dunque comprendere che la logica delle compagnie è, appunto, accrescere la fiducia e il livello di soddisfazione del cliente, anche se non si può non trascurare l'importanza di un risparmio di spesa. Ci si chiede però se il livello di soddisfazione dell'assicurato-cliente sia misurabile soltanto attraverso un suo maggior coinvolgimento nella fase di valutazione del danno e nella velocizzazione della procedura, trascurando il suo “gradimento” finale circa l'indennizzo / risarcimento che riceverà. Perché il dubbio che rimane, lo si è già detto, è che la video perizia possa, anche se in minima parte, non restituire l'effettivo valore del danno subito e quindi incidere sulla determinazione del ristoro finale. Allettare l'assicurato con la promessa di “pochi maledetti e subito” potrebbe avere il rischio di nascondere pratiche commerciali occultamente scorrette. Sicuramente, senza generalizzare, sarebbe opportuno continuare la fase di sperimentazione, provando a tenere in conto l'effettivo gradimento di tutti i soggetti coinvolti.

E' pure vero che nella maggior parte degli esempi citati siamo in ambito di danni contrattualmente indennizzabili. Vi è però da dire che sia il Codice delle assicurazioni sia il codice civile, cui il primo rinvia (art. 165), tengono in debito conto la tutela dell'assicurato. Senza dimenticare la generale disciplina a tutela del consumatore (soggetto debole) prevista dal Codice di consumo (D. Lgs 206/2005).

Valga perciò qui una considerazione: l'art. 1905 cc (limiti del risarcimento) prevede che l'assicuratore sia tenuto a risarcire (i.e. indennizzare), **“nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto**, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro” (co.1). Ciò vuol dire che se, ad esempio, l'assicurato, in sede di sottoscrizione della polizza, accetta una clausola che contempli la possibilità dell'accertamento del danno indennizzabile attraverso una

perizia da remoto, si assume il rischio che detta modalità di valutazione comporta. Non bisogna però trascurare la clausola di salvaguardia di carattere generale riprodotta nel secondo comma dell'art. 1932 cc, il quale, dopo aver ricordato che alcune norme in materia di contratti assicurativi possono essere derogate solo in senso più favorevole all'assicurato, precisa che “le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”.

Direi, quindi, che in ambito di danno contrattualmente indennizzabile, tutto è possibile e sperimentabile, nel rispetto dei predetti limiti di legge. Un po' come è accaduto, si ripete, per le scatole nere: posso scegliere di farne installare una sul mio veicolo, allettato dal miraggio del risparmio sul premio, però so di aver accettato alcune conseguenze che incidono sulla mia privacy, ad esempio. Ma la scelta sta a me. E alle compagnie e al mercato il rischio connesso all'effettivo gradimento e alla reale trasparenza nei rapporti con i clienti.

Un altro importante settore nel quale si è tentato di introdurre l'uso della video perizia è quello creditizio: parliamo delle stime di immobili offerti in garanzia di finanziamenti in favore delle banche. Il confronto con questo ambito ci pare fruttuoso e non dispersivo, in quanto ci spinge ad una valutazione della *ratio* di certe scelte in settori simili.

Sappiamo benissimo che, ai fini dell'erogazione del credito, le banche chiedono garanzie su immobili dopo ampia e dettagliata indagine sul valore del bene offerto. In questo segmento, l'introduzione di sistemi alternativi per la stima è risultato (e risulta) decisamente molto difficile. “Non è ad oggi diffuso un uso di tale metodologia (i.e. video perizia) per stime immobiliari che, per i valori interessati, necessitano di attenzioni ben diverse da quelle utilizzate per i cosiddetti danni da “bagnamento” (...) La nuova modalità operativa in futuro grazie alla tecnologia e opportuni sistemi procedurali “semplificati” potrà trovare la sua collocazione senza tuttavia necessariamente divenire unica fonte sostitutiva della tradizionale che prevede il sopralluogo e le eventuali misurazioni specialistiche dirette”¹⁸.

Atteggiamento cauto, quindi.

A tal proposito conviene ricordare le indicazioni contenute nelle **“Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, ed. 30 novembre 2018, elaborato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana).**

¹⁸ Così Di Franco Pagani e Gianluca Paoli in <https://www.condominio.it/2020/03/30/covid-19-e-le-nuove-frontiere-delle-professioni.html>, COVID 19 e le nuove frontiere delle professioni, Metodologie alternative al sopralluogo diretto nelle perizie di stima immobiliare, 30 marzo 2020.

Al punto R.4.7.1.4.1, si parla di “sopralluogo” finalizzato alla “valutazione” dell’immobile. Esso va effettuato da un **perito** individuato iscritto in albo o ordine professionale o comunque abilitato ed in possesso dei requisiti richiesti per legge. **“Il sopralluogo deve essere effettuato personalmente dal perito identificato nel rapporto di valutazione”**; dovrà egli indicare la data dell’ **”ispezione”** dell’immobile offerto in garanzia al finanziamento. “Il sopralluogo e l’ispezione dell’immobile sono svolti sia internamente sia esternamente; l’ispezione riguarda l’intero immobile e non deve limitarsi a una sua porzione (...). Le perizie svolte ai fini dell’erogazione di un finanziamento devono sempre prevedere l’ispezione anche interna dell’immobile. **Le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by) o senza sopralluogo (desktop), possono essere commissionate, fornendo al valutatore almeno la documentazione per identificare univocamente l’immobile e per calcolare la superficie, solo in specifici ambiti di applicazione”**.

Appare con grande evidenza come le banche non consentano sistemi alternativi (al sopralluogo) di valutazione degli immobili offerti in garanzia delle somme erogate. Quando l’interesse in gioco è quello della parte forte del rapporto, l’ago della bilancia non si sposta verso la celerità né si discosta da criteri prudenziali. L’ABI scrive chiaramente che le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by) e quelle senza sopralluogo (cd. a tavolino, desktop) possono essere consentite **“solo in specifici ambiti di applicazione”**.

Prudenza, quindi, tanta prudenza.

Appare ancor più sorprendente come l’ABI non si sia discostata da tale linea nemmeno durante l’emergenza da Covid-19, ritenendo di non dover sacrificare le sue modalità e gli interessi delle banche, preferendo differire le attività in attesa che l’emergenza scemasse e rispettando il prioritario interesse alla salute e alla sicurezza degli operatori e dei clienti (insomma, i sopralluoghi vanno fatti in assoluta sicurezza, ma vanno fatti).

Riportiamo in nota, per evidenti necessità di sintesi, il dossier Codiv-19 rinvenuto sul sito del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati¹⁹. Quest’ultimo, in qualità di

¹⁹ “VALUTAZIONI IMMOBILIARI - Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell’attività. Aggiornamento alle disposizioni previste dal DPCM 22 marzo 2020.

LE PROPOSTE DI ABI AL TAVOLO TECNICO.

A seguito delle disposizioni assunte dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha trasmesso ai componenti del “Tavolo Tecnico sulle valutazioni degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie” (tra i quali figurano i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e primarie società di valutazioni Immobiliari), **la richiesta di parere di deroga al requisito 4.7.1.4.1 delle “Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, consentendo le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by).**

La richiesta è dettata dal perdurare dello stato di emergenza e, conseguentemente, della necessità di adottare misure di sicurezza volte al contenimento del contagio.

LA POSIZIONE DEL CNGEGL.

© Annunziata Candida Fusco - web site: www.avvocatofusco.com - email: info@avvocatofusco.com - mobile: 3397586021.

componente del Tavolo Tecnico sulle valutazioni degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, esprime il suo parere negativo sulla proposta di video perizie²⁰.

Analogo parere negativo è stato espresso dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il quale, con circolare 18/2020 – Valutazioni immobiliari ed emergenza Covid-19, diramava un breve comunicato nel quale, senza mezze misure, dichiarava di sospendere le attività senza alcuna possibilità di deroga²¹.

Tutto molto chiaro, mi pare. L'ABI chiede preventivamente il parere dei professionisti (i valutatori immobiliari) circa la possibilità di compiere le valutazioni in deroga alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per fronteggiare l'emergenza sanitaria. I professionisti dei vari ordini rispondono negativamente. Le attività vengono sospese in attesa che si possano svolgere in sicurezza. Eppure anche il settore bancario aveva interesse a non fermarsi. Aldilà degli interessi economici coinvolti, non si può non apprezzare *in primis* il modo di procedere dell'ABI, che ha consultato i professionisti; secondariamente, direi trasversalmente, emerge un atteggiamento negativo verso la video perizia per stime concernenti valori importanti. E quest'ultimo aspetto, distinguere in base ai valori dell'oggetto da stimare, ha un peso di non poco rilievo nell'indagine che stiamo compiendo.

Sulla base delle priorità assunte, e quindi: salvaguardia dello stato di salute attraverso l'osservanza delle disposizioni governative inerenti Covid-19; tutela delle attività professionali; impegno al rilancio delle attività, nel massimo rispetto dell'evoluzione del quadro epidemiologico; il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno (come altri membri) di proporre il rinvio del Tavolo Tecnico a data futura, quando sarà possibile delineare l'orizzonte temporale di fine emergenza e, con essa, la ripresa di specifiche attività tecniche, molte delle quali – peraltro – propedeutiche ad altre parimenti sospese o limitate. E, soprattutto, il ripristino delle condizioni che consentano al valutatore immobiliare di espletare il mandato in condizioni di sicurezza e due diligence” (documento reperibile sul sito <http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale>).

²⁰ In sintesi il parere dei professionisti:

“COME OPERARE NELLE MORE DELL'EMERGENZA SANITARIA

In funzione di quanto emerso, l'indicazione del Consiglio Nazionale è di applicare correttamente la Prassi 1 di Riferimento e - **laddove non fosse possibile eseguire il sopralluogo interno per mancanza delle condizioni di sicurezza previste dal suddetto DPCM - di evitare il sopralluogo solo esterno (drive-by), o alcun sopralluogo (desktop), salvo specifica deroga scritta dalla committenza.** La deroga dovrà essere citata nella sezione “Limiti e assunzioni” e allegata al rapporto di valutazione, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida ABI R.4.5.1.3.1 e alle raccomandazioni del TEGoVA, organismo internazionale di riferimento dei valutatori immobiliari”.

²¹ “In ambito estimativo, il Tavolo Tecnico sulle valutazioni degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie costituito in seno ad ABI **ha avviato una consultazione con i componenti perché esprimessero un parere sulla possibilità di derogare al sopralluogo sostituendo lo stesso con la modalità drive-by.** Questo Consiglio, con nota allegata alla presente, **ha espresso parere negativo ritenendo che una siffatta deroga avrebbe potuto avere conseguenze deleterie e ha ribadito la possibilità che le operazioni, qualora non eseguibili nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dovevano essere sospese**” (<https://www.agronomnapoli.it/2020/04/02/circolare-conaf-18-2020-valutazioni-immobiliari-ed-emergenza-covid-19/>).

E' evidente che l'atteggiamento dell'ANIA rispetto all'emergenza sanitaria e il netto *favor* degli operatori del settore verso la video perizia in ambito assicurativo affondano le loro radici in un terreno decisamente differente. Strano a dirsi, ma laddove la tutela del soggetto debole dovrebbe essere più forte, là si contemplan forme di marketing e propaganda particolarmente rischiose e capziose.

L'emergenza, la celerità, l'impazienza nell'attendere e ponderare prima di agire, l'introdurre una deroga e farla diventare la normalità, puntare sul lato emotivo del cliente e via discorrendo sono tutti segnali che balzano agli occhi. Aldilà della opportunità o meno, della utilità o meno di un nuovo servizio altamente digitalizzato, il modo di procedere dell'ANIA in un momento di emergenza rischia di risultare leggermente superficiale.

Ultimo, ma non meno importante (e sul punto si tornerà ancora), nonostante l'emergenza in corso, l'ABI consulta i professionisti prima di decidere per una deroga e rispetta il parere del Tavolo tecnico. L'ANIA, invece, cala una decisione dall'alto e, precorrendo i tempi, decide per il futuro. E le compagnie immediatamente recepiscono. Ma le compagnie devono rispettare il dettato del CAP, non recepire *tout court* indicazioni dell'associazione di categoria.

In regime di assicurazione obbligatoria per la rca

Nel passare dal danno indennizzabile al danno risarcibile, ci si chiede nuovamente quanto la video perizia possa trovare cittadinanza e legittimità nel quadro normativo vigente. Quanto sia possibile conciliare le esigenze del mercato e della innovazione degli strumenti del mestiere con la salvaguardia di diritti dettagliatamente regolamentati a più livelli normativi. L'art. 2043 cc, norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, obbliga chiunque abbia commesso un fatto illecito, con dolo o con colpa, a risarcire il danno "ingiusto". Il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), "in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta" (art. 1223 ← 2056 cc).

Il risarcimento, insomma, deve essere pieno e soddisfacente, ricomprendendo ogni possibile voce di danno riconducibile alla causa che l'ha prodotto, come giurisprudenza costante insegna.

In materia di assicurazione obbligatoria per la rca (titolo X – D. Lgs. 209/2005), il legislatore ha imposto alla compagnia tenuta al risarcimento di formulare al danneggiato "congrua e motivata offerta" (art. 148), come ampiamente esposto nella prima parte del presente scritto.

La perizia (previa ispezione del veicolo) elaborata dal perito iscritto al rpa, su incarico della compagnia, abbiamo visto essere lo strumento cardine nel procedimento di liquidazione dell'importo finale destinato al danneggiato.

Quindi, non uno, bensì due vincoli normativi imprescindibili: l'offerta (*melius*: il risarcimento) è congrua se ricopre l'intero spettro del danno così come previsto dal codice civile; lo strumento di accertamento e di valutazione del danno è previsto e disciplinato da fonte primaria, non da linee guida, non da prassi o buone pratiche.

La video perizia (sistema di valutazione del danno alternativo a quello *ex lege* imposto) è pienamente funzionale al rispetto di quanto normativamente disposto per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale? E' opportuno valutare in quali limiti si possa consentire una deroga alla disposizione di legge in materia? E' giusto che la scelta in deroga (a quanto previsto da fonte primaria) sia stata unilateralmente decisa con una **circolare** dell'ANIA (associazione rappresentativa delle imprese assicurative) senza la minima consultazione né dei soggetti coinvolti (periti, consumatori) né di autorità preposte alla vigilanza di settore (Ivass, Agcom, Garante Privacy)? E' una pratica corretta adottare una tale decisione in clima di emergenza in cui emotivamente e psicologicamente l'attenzione dei soggetti interessati (danneggiati/assicurati/clienti o che dir si voglia) è spostata altrove? E' giusto imporre una pratica che, seppure utile in circostanze straordinarie, potrebbe non essere necessaria in tempi ordinari? Ma soprattutto, se in altri settori, senza disprezzare le innovazioni tecnologiche che il mercato impone, si chiede una ponderazione e sperimentazione di una modalità di lavoro nuova prima di farne uno strumento di routine, non era forse tanto più opportuno avviare un tavolo di lavori anche in un settore così delicato quale quello del risarcimento danni da circolazione stradale?

Gli interrogativi si susseguono e si inseguono, divenendo ancora una volta sempre più numerosi.

Pur volendo ammettere la possibilità di una interpretazione tanto estensiva della nozione di "ispezione" prevista nel Codice delle assicurazioni, si ritiene poco condivisibile una decisione in deroga non meditata né concertata affinché il dettato normativo possa dirsi rispettato in tutte le sue sfaccettature.

L'importanza dell'ispezione sia nel procedimento di liquidazione del danno sia nella lotta alle frodi assicurative (art. 148, comma 2 bis, cit.) implica una necessaria, imprescindibile ponderata riflessione su qualsiasi scelta che comporti una qualche deroga o modifica della modalità attualmente prevista. La distorsione del mezzo utilizzato, implicando inevitabili ripercussioni e ricadute negative nell'osservanza degli obiettivi previsti per legge (congruo

ristoro, lotta alle frodi assicurative), espone le compagnie, supine all'ordine dell'ANIA, a possibili sanzioni in caso di attivazione del potere di vigilanza da parte dell'IVASS, su segnalazione degli interessati. La messa in essere, indirettamente ed occultamente, di pratiche commerciali scorrette nei confronti degli assicurati, allettati dai presunti vantaggi dell'uso della video perizia, costituisce ulteriore comportamento rilevante anche ai fini di un intervento dell'AGCM. La violazione di profili connessi alla tutela di dati personali potrebbe altresì chiamare in causa l'autorità garante anche in questo settore.

Pensare di utilizzare la video perizia con moderazione, con discernimento, limitatamente a tipologie di danni e di valori può, invece, costituire un ottimo punto di partenza per (ri)cominciare a trattare l'argomento prima di farne oggetto di adeguata riforma nelle competenti sedi.

Seguire esclusivamente le leggi del mercato, ormai già inflazionato da aziende che offrono servizi digitalizzati molto simili ed a prezzi competitivi per le compagnie, significa svilire ancora una volta il settore assicurativo per la rca e di fatto spostare una scelta dalla sede normativa alla sede economica.

§ 6. Periti assicurativi: fine di una professione?

L'ultimo interrogativo, per ora, riguarda l'impatto che la video perizia può avere sull'esercizio della professione dei periti assicurativi e sulla gestione dei loro studi professionali, in particolare nel caso di periti che lavorano per conto di compagnie assicurative.

Contrariamente a quanto si pensa, il problema non è se gli studi peritali sanno e/o possono stare al passo con le innovazioni tecnologiche imposte dal mercato, quanto piuttosto se tutte queste innovazioni vanno a discapito della categoria, destinata a subire tagli sempre più consistenti da parte delle mandanti.

Che la digitalizzazione massiccia dei servizi sia arrivata anche in ambito assicurativo questo è fuori discussione. Ciò che preoccupa è che vi sia una tendenza ad un uso ed una applicazione generalizzati della stessa, senza distinzione tra rami e rami e tra segmenti e segmenti. Per cui, tornando prettamente all'impiego della video perizia, altro è la valutazione di un danno di modesta entità altro è la valutazione di un danno ingente; al contempo, altro

è operare in ambito di indennizzo contrattualmente concordato, altro è risarcire il danno in base ad un illecito extracontrattuale.

Proveremo qui a dar contezza dei diversi orientamenti che si sono formati a riguardo, spostandoci tra i vari soggetti operanti all'interno del settore, evitando di prendere in esame solo la voce dei periti assicurativi mandatari di compagnie.

Video perizie, uso dei droni, impiego di portali e *data base* per elaborazione di perizie standardizzate e raccolta dati, tecnologie di riconoscimento visivo del danno e automatizzazione della stima: sono queste solo alcune delle applicazioni dell'IA (Intelligenza Artificiale), già in uso in altri settori (tra cui la difesa nazionale e la giustizia penale), sempre più impiegati anche in ambito assicurativo.

“

*“L'Intelligenza Artificiale ci sta portando verso un paradigma assicurativo in cui i concetti di protezione e di mitigazione del rischio assumeranno un peso e un valore maggiore rispetto al **tema tradizionale dell'indennizzo a fronte di un evento dannoso**. Il salto è notevole e richiederà sicuramente del tempo, però la nuova leadership sarà espressa dagli assicuratori che sapranno coniugare o sostituire la corresponsione di somme *ex post*, in caso di sinistro, con servizi di informazione, messa in sicurezza e generale assistenza tecnica, costruiti secondo logiche di prevenzione o tempestivo ripristino in caso di eventi indesiderati. In questo scenario, l'adozione di strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale, capaci di relazionare attraverso smartphone o dispositivi IoT (Internet of things), consentono di classificare, valutare, disegnare e prevedere situazioni, azioni e reazioni con velocità inimmaginabile in passato. Adottare componenti software basate su AI consente di aumentare le capacità di valutazione degli operatori e la velocità e la sicurezza delle transazioni.*

Le Compagnie stanno spostando sempre più la loro attenzione su temi come la prevenzione (intesa sia come attività volta a ridurre un rischio, sia come valutazioni preventive e analisi predittive volte a definire processi e a prendere decisioni future), l'affiancamento quotidiano (pensiamo alle assicurazioni che propongono badanti e accompagnatori per anziani), il miglioramento dello stile di vita (grazie a politiche di welfare, check up annuali, incentivi all'attività fisica, ecc) ed il ripristino chiavi in mano in caso di sinistro. Tutto questo è reso possibile dalla tecnologia e nello specifico da ciò che viene definito come “quarta rivoluzione industriale” ossia la connessione tra sistemi fisici e digitali ad opera di macchine intelligenti e di software che le guidano”.

(Intervista a Natalia Antongiovanni, Business Development Officer di Insurance Consulting Group Spa)²².

E' evidente, come già visto in precedenza, che qui si sta facendo ampiamente riferimento al processo di fidelizzazione del cliente da parte delle imprese assicurative, sempre più protese ad offrire una *customer care* aldilà del mero ristoro da polizza.

“

*“La rivoluzione tecnologica e la digitalizzazione della vita quotidiana hanno cambiato il modo in cui gli utenti interagiscono con le aziende. Grazie all’AI le aziende possono personalizzare le esperienze e **mostrare attenzione alle emozioni dei clienti**, due punti fondamentali per mantenere l’esperienza dei clienti positiva.*

Il sinistro, come sappiamo, rappresenta una fase determinante del rapporto con gli assicurati: è il momento in cui il brand risponde alla sua promessa contrattuale, ed è quando il cliente può essere fidelizzato o può essere perso. E molto più spesso di quanto si creda, la soluzione non passa da un risarcimento in denaro (fonte cit.)”.

Spostandoci nell’ambito del segmento che qui ci interessa (rca), le opinioni sono un po' più discordanti: le aziende che producono sistemi software per video perizie ovviamente esprimono giudizi super positivi, inneggiando allo svecchiamento delle modalità di lavoro; tra i periti vi sono quelli che ritengono che la figura del perito tradizionale sia ormai un po' desueta laddove altri sostengono, al contrario, che il professionista non potrà mai essere sostituito da intelligenze artificiali, nemmeno quelle più sofisticate.

“

*“Il settore peritale del comparto assicurativo ha vissuto per molti anni come se si trovasse in una bolla. Un ecosistema “protetto” dove in molti casi il professionista che esercitava il ruolo di perito era solito lavorare in autonomia o in piccoli studi peritali (infatti è spesso usuale usare la parola “studio peritale”). In tutto questo, **la tecnologia è stato un qualcosa che difficilmente in passato ha avuto un ruolo strategico nell’esercizio della professione del perito “tradizionale”.** Il ruolo del perito fa però parte del più largo e complesso comparto assicurativo, essendo di fatto un servizio offerto da professionisti nei confronti delle compagnie assicuratrici. Questo fa sì che il settore peritale sia profondamente influenzato dai differenti trend e sfide che quotidianamente affrontano le società assicuratrici (come ad esempio lo è la tecnologia) e per questo è necessario comprendere in primo luogo l’impatto che il mondo tech ha*

²² Intervista integrale al link <http://www.gruppoper.com/2019/09/intelligenza-artificiale-gestione-danni/>.

*sul comparto insurance per poi capirne i risvolti nell'ecosistema peritale. E' noto che le nuove tecnologie permettano di fare efficienza nei processi, come è altrettanto noto che i sinistri siano un pezzo di filiera profondamente strategico all'interno della value-chain di un prodotto assicurativo. Per questo nel settore si cercano costantemente nuove possibili applicazioni del mondo digitale, al fine di migliorarne la gestione. **E' emblematico il caso della Video Perizia. Vista da molti come una minaccia, sta permettendo a moltissime realtà peritali nazionali ed internazionali di creare efficienza nei processi interni di gestione del sinistro e di offrire alle mandanti con le quali lavorano un servizio smart e innovativo.** Ciò non deve significare una riduzione della qualità dell'operato, ma, come ho già detto, è strettamente correlato ad un ridisegno dei processi interni, portando dunque il perito esperto che ha sempre effettuato i sopralluoghi fisici a dotarsi di questo strumento come un add-on sul proprio operato. (...) Come le compagnie hanno deciso di trasformarsi in partner dei propri clienti, **alle società peritali viene chiesto di trasformarsi in veri e propri partner delle compagnie**".*

(Estratto da "Video perizie e nuove tecnologie, il ruolo del perito assicurativo è a rischio?" Intervista a Daniele Barini, presidente ANPRE – Associazione Nazionale Periti Rami Elementari)²³.

Ben venga l'innovazione tecnologica negli studi peritali. Ma che cosa vuol dire che i periti devono diventare *partner* delle compagnie? Cosa implica l'adeguamento (quasi imposto) delle metodologie lavorative del soggetto chiamato per legge a stimare danni alle indicazioni delle committenti, rispetto alle quali i periti dovrebbero restare autonomi ed indipendenti, secondo il dettato normativo?

Al di là delle considerazioni tecniche e giuridiche formulate in precedenza, la preoccupazione dei periti incaricati dalle compagnie è quella di subire, attraverso lo spauracchio dell'innovazione tecnologica-digitale, un ulteriore colpo all'autonomia della propria professione ed un ulteriore taglio di incarichi e/o contrazioni sulle parcelle, già decisamente scarse.

Ci si chiede insomma, se sia peregrina l'idea che attraverso un uso massivo e standardizzato della video perizia si vada ad incidere indirettamente su uno degli obiettivi principali delle compagnie, ossia **ridurre i costi di gestione di un sinistro**. Perché se è vero che investire in tecnologie implica dei costi notevoli per le imprese, è pur vero che tagliare sui compensi dei periti o ridurre il numero di incarichi significa risparmiare e quindi far quadrare i conti. Creando alleanza con i clienti fidelizzati e allettati con strategie di marketing incentrate

²³ Intervista integrale al link <https://insurzine.com/video-perizie-e-nuove-tecnologie-il-ruolo-del-perito-assicurativo-e-a-rischio/>

sull'efficienza e la velocità, inevitabilmente si potrà arrivare a sostenere che dei periti non c'è più così tanto bisogno.

Purtroppo non si può dar torto a quella parte di professionisti che vede l'introduzione della video perizia come l'ennesimo colpo di scure ai danni della loro attività. Dopo le perizie in authority²⁴ e le convenzioni a forfait; dopo l'inutile riforma sull'equo compenso²⁵, rimasta lettera morta, e l'ormai decennale tentativo di riscrivere la legge professionale (puntualmente naufragato), si chiede di sacrificare ancor più la propria dignità pur di continuare a lavorare in qualche modo con chi rimane parte forte e dominante del rapporto di collaborazione.

Così scrive Giuseppe Degradi, consigliere di AIPAI (Associazione italiana periti liquidatori assicurativi incendio e rischi diversi), alla fine della prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sul sito www.insurancereview.it, in data 25.05.2020:

“

*“Momenti di pausa (obbligata) come questi servono anche per fermarsi a guardare un po' dall'alto e a riflettere su quanto stiamo vivendo. **In quale direzione stiamo andando?** Intanto direi che non stiamo remando tutti dalla stessa parte. Da molto tempo il nostro mondo sta cambiando; qualcuno parla insistentemente di nuovi modi di liquidare i danni, di riparazione in forma specifica, di provider che sono in grado di occuparsi di danni da zero a infinito e poi altri affermano che **il perito professionista rappresenta il passato, che oggi la perizia è un'altra cosa.***

*Mi spiace dover constatare che chi fa affermazioni di questo genere evidentemente non sa cosa significhi svolgere una perizia e non conosce quali siano le necessarie competenze. (...) Per poter analizzare correttamente la questione, dovremmo però partire dalle aspettative dei committenti e porre il tema in termini di **valore aggiunto**. Se consideriamo un sinistro di modesta entità (che presenta danni ricorrenti e richiede un intervento e una definizione in tempi molto rapidi) o un sinistro complesso (che presenta magari ingenti danni diretti ed indiretti e richiede competenze tecniche specifiche, approfondimenti su varie tematiche, confronti con soggetti diversi, ecc.) **un committente dovrebbe domandarsi quale valore si aspetta venga aggiunto dal professionista o dalla società che ha incaricato per la sua gestione.***

²⁴ Con l'espressione “perizie in authority” si intende l'uso di metodologie informatiche per la verifica a distanza di fotografie/preventivi senza l'ispezione dei veicoli danneggiati. Sul punto, l'AICIS (associazione italiana consulenti infortunistica stradale), nel lontano dicembre 2012, scriveva un comunicato inviato a tutte le compagnie, all'Isvap, a Consap, all'Ania e alle associazioni dei consumatori, per denunciare i possibili rischi connessi a tale pratica, sottolineando al contempo come anche detta attività di visione da remoto dei danni dovesse considerarsi “riservata” ai periti assicurativi ai sensi dell'art. 156 Cod. ass. [\[Link: <http://www.aicis.it/projectupdates/diffidaalleimpreseassicurazioneperleesecuzionedi perizieincauth orityindifettodiregolareiscrizionearpa>\].](http://www.aicis.it/projectupdates/diffidaalleimpreseassicurazioneperleesecuzionedi perizieincauth orityindifettodiregolareiscrizionearpa)

²⁵ L'art. 19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017 n. 172, modificato con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha esteso l'istituto dell'equo compenso anche a professionisti non iscritti in ordini o collegi, rimasto, per i periti assicurativi, lettera morta, causa la mancanza del decreto ministeriale contenente parametri di riferimento per i compensi.

*Se a tale auspicato valore venisse poi associato un equo compenso, la chiusura del cerchio sarebbe perfetta. Indubbiamente si tratta di esigenze e aspettative diverse. Nel primo caso – sinistri di modesta entità – l’esigenza di rapidità nel completamento del processo è certamente prevalente su ogni altra componente, unitamente però al valore medio dell’indennizzo. La **videoperizia** e la riparazione in forma specifica in questi casi sono strumenti indubbiamente utili, anche se non vi è alcuna garanzia di un reale contenimento del danno medio (soprattutto nei casi, purtroppo non così remoti, dove si verificano imbarazzanti conflitti di interesse). Anche per questa tipologia di sinistri sarebbero certamente utili competenze ed esperienza: ci sono molte strutture peritali in grado di dare questo valore aggiunto ma purtroppo i compensi previsti risultano spesso inadeguati.*

Per i sinistri complessi e rilevanti cambia la prospettiva. Il valore aggiunto è rappresentato dalla capacità di gestire tutte le fasi della perizia con competenza e professionalità: il primo intervento, le opere di salvataggio e recupero, i rilievi e gli accertamenti, l’acquisizione e l’analisi della documentazione, gli approfondimenti e i confronti con i diversi interlocutori, la valutazione dei danni diretti e indiretti, la definizione del sinistro a termini di polizza. Per svolgere tutto questo (e molto altro) evidentemente non basta avvalersi di strumenti che velocizzano e standardizzano: servono specializzazione, esperienza e multidisciplinarietà”²⁶.

Ancora:

“

“La videoperizia è solo un altro tassello che le compagnie assicurative portano a loro favore. Dopo le clausole introdotte nelle polizze assicurative, la gestione di fornitura dei ricambi, la gestione dei centri di riparazione, la pretesa affidabilità delle black box, l’imposizione di tariffe e parcelle a riparatori e professionisti, ad indicare cosa è lecito o non lecito riconoscere a livello risarcitorio, a fare cultura a loro vantaggio utilizzando spesso metafore di buonismo che sono specchi per le allodole.

In tutto questo bailamme di roba è flebile o assente la voce dei consumatori, dei riparatori, dei professionisti (periti, avvocati, medici legali, accertatori, ecc.), questi ultimi troppo spesso ricattati dalla carota e minacciati dal loro bastone”.

(estratto da “Videoperizia: AIMED dice no”, 3.06.2020)²⁷.

²⁶ Intervista integrale al link <https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/rubriche/1779/una-questione-di-valore-aggiunto>.

²⁷ Articolo completo al link <https://www.peritiaiped.it/videoperizia-aiped-dice-no/>.

Sulle problematiche connesse all’esercizio della professione peritale e all’abuso della posizione dominante all’interno del rapporto, si veda l’intervista (anonima) rilasciata a Quattroruote, gennaio 2015, riportata nell’articolo “Perizie al ribasso. Confessioni di un perito: così le assicurazioni fanno affari d’oro” al link <https://www.ilcarroziere.it/blog/2015/01/perizie-al-ribasso-confessioni-di-un-perito-cosi-le-assicurazioni-fanno-affari-doro/#comments>

Potremmo continuare all'infinito, in una danza di botte e risposte tra chi ritiene di saper continuare a collaborare con le compagnie, accettando le metodologie richieste e le innovazioni imposte dal progresso tecnologico, e chi invece ritiene che nessuna tecnologia potrà sostituire l'esperienza del professionista e la sua inevitabile poliedricità di fronte al caldeoscopico panorama dei sinistri ipotizzabili.

Al di là delle opinioni e dei punti di vista, resta il fatto che oltre al dubbio sulla legittimità della video perizia, ci si chiede anche se sia legittima una qualsivoglia soluzione orientata nel senso di una soppressione / sostituzione / limitazione del ruolo del perito assicurativo. Consentire ad autoriparatori o agenzie di servizi di realizzare la perizia da remoto, connettendosi direttamente allo smartphone del danneggiato, può ritenersi in linea con l'art. 156, comma 1, Cod. ass.? O forse la prassi vorrebbe portare ad una applicazione sempre più estensiva del secondo comma dello stesso articolo? Ossia l'accertamento diretto del danno da parte delle compagnie, ipotesi già largamente utilizzata attraverso la pratica della esternalizzazione dei servizi a società infragruppo²⁸.

Tornando di nuovo, e non per mera pedanteria, al testo della norma di riferimento, ci si scontra sempre con lo stesso dilemma: se nella riserva di legge prevista dall'art. 156, comma 1, D. Lgs. 209/2005, rientra l'intero spettro delle attività che normalmente e secondo la comune esperienza confluiscono nella perizia, sottrarre un aspetto importante, quale quello della ispezione e/o rilievi fotografici, costituisce uno strappo alla regola, una deroga astuta realizzata forzando la lettera della norma. E, come pure noto agli esperti del settore, ogni "trasgressione" comporta il rischio del profilarsi all'orizzonte delle sanzioni penali di cui all'art. 305, comma 5, dello stesso Codice, con il suo richiamo all'art. 348 cp (esercizio abusivo della professione da parte di soggetti non iscritti al ruolo) o anche, più genericamente, delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 329. Perché da un punto di vista pratico c'è una dilatazione della norma, con evidente intento di aggirala, sia nel caso in cui un perito abilitato invii un collaboratore non abilitato ad ispezionare / fotografare il veicolo danneggiato (ipotesi di fatto deprecata e condannata nonché perseguita) sia nel caso in cui una compagnia assicurativa consenta l'acquisizione di foto da parte di un soggetto estraneo (cliente, carrozziere, società di servizi) che poi le invierà al perito designato che dovrà redigere la perizia e sottoscriverla, con conseguente sua assunzione di responsabilità sotto tutti i punti di vista. Probabilmente, nelle procedure ibride che si sta cercando di far

²⁸ Sul punto si rinvia al nostro *contributo* "In tema di esercizio diretto dell'attività peritale da parte di imprese assicurative", in Archivio giuridico della circolazione stradale dei sinistri, ed. La Tribuna, n. 1/2015 pag. 1 e ss.

consolidare, vi è un inevitabile rischio di sovrapposizione normativa (art. 156, primo e secondo comma) con consequenziale confusione dei mezzi impiegati (perizia peritale, accertamento diretto da parte delle compagnie, valutazioni su foto ecc.). Sarebbe, quindi, il caso di ripristinare prima di tutto la legittimità dei ruoli, la gerarchia delle norme, la distinzione tra i mezzi adoperati per poi procedere ad innovare in un'ottica di adeguamento alle esigenze di digitalizzazione delle attività assicurative.

Purtroppo non si può non dare atto di un clima di sfiducia che regna nella categoria peritale, più volte presa di mira (unitamente ad altri professionisti che pure giocano un ruolo ancillare rispetto al committente forte), da riforme e innovazioni non sempre svolte in punta di diritto, quanto piuttosto su un sottile crinale tra il lecito e il probabile²⁹.

A conclusione di queste nostre indagini, vi è da precisare che, senza stigmatizzare nessuna scelta come o totalmente saggia o totalmente arbitraria, mi piace riportare ancora una volta un'esperienza tratta dall'ambito processuale.

La **Carta etica europea del 2018**³⁰ consente l'uso dell'IA nei sistemi di giustizia penale. In particolare, viene analizzata “la possibile applicazione di una macchina pensante nell'ambito della c.d. giustizia predittiva e cioè per formulare previsioni sull'esito di una causa, o anche, in un prossimo futuro, per affiancare il giudice nella fase decisoria”³¹.

La Carta individua, per la prima volta a livello europeo, alcune fondamentali linee guida a cui dovranno attenersi “*i soggetti pubblici e privati responsabili del progetto e sviluppo degli strumenti e dei servizi della IA*”.

“In particolare, la Carta etica enuncia i seguenti principi: 1) principio del rispetto dei diritti fondamentali; 2) principio di non discriminazione; 3) principio di qualità e sicurezza; 4) principio di trasparenza; 5) **principio di garanzia dell'intervento umano**. L'ultimo principio – noto anche come principio “*under user control*” – è quello che qui precipuamente interessa, essendo specificamente finalizzato a “precludere un approccio deterministico” (*preclude a prescriptive approach*) e “assicurare che gli utilizzatori agiscano come soggetti informati ed esercitino il controllo delle scelte effettuate” (*ensure that users are informed*)

²⁹ Si veda nuovamente il già citato articolo: “Confessioni di un perito”, in nota 27, nonché, sullo stesso tema, “Tra incudine e martello”, Autopro febbraio 2015. Su entrambi un comunicato stampa del 16.02.2015 sul sito AICIS al link http://www.aicis.it/project-updates/news_150216_01.

³⁰ Il 4 dicembre 2018, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa ha emanato la “Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti”.

³¹ Tratto da “Intelligenza artificiale e giustizia, verso un giudice robot?” al link https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/19/intelligenza-artificiale-e-giustizia-giudice-robot#_ftnref4.

actors and in control of the choices made). L'enunciato, seppur nella sua essenzialità, implica, dunque, la più ampia possibilità di utilizzo della IA nell'ambito della giustizia penale, ma a due condizioni: **che gli operatori siano soggetti qualificati all'uso del sistema di IA e che ogni decisione sia sottoposta al controllo umano** (ad esempio, da parte del giudice utilizzatore del sistema automatizzato). Tali condizioni tendono ad evitare quello che la Carta etica definisce "approccio deterministico", vale a dire il rischio di un eccessivo automatismo o standardizzazione delle decisioni" (link cit.).

Alla luce di questi alti principi, ci si augura che anche nell'ambito da noi qui preso in esame ci si possa lasciar ispirare dalla necessità imprescindibile di un'oculata applicazione di ogni forma di innovazione tecnologica e digitale, che, anziché fagocitare l'uomo, lo ponga sempre quale superiore custode di diritti ed interessi, al contempo sottoposto alla legge e a valori universalmente riconosciuti.

Annunziata Candida Fusco

Bergamo, 27 novembre 2020

Postfazione

Per motivi e contingenze vari, non è stato possibile pubblicare questo studio nell'immediatezza della sua conclusione. A dire il vero, forse è stato un bene.

Lasciar "decantare" ricerche e riflessioni può portare a rimediazioni e rimaneggiamenti, ad aggiornamenti e ripensamenti. Ma può anche offrire nuovi spunti sulla base dell'evoluzione della realtà, in questo caso economica e professionale, dalla quale si era partiti. La situazione di emergenza sanitaria ci sta insegnando che le certezze anche più banali si sgretolano sotto i nostri occhi e che per stare al passo bisogna rinnovarsi ad ogni istante.

Orbene, mi sarei aspettata che dall'ultima pagina scritta ad oggi qualcosa si potesse muovere nell'ambito della materia trattata; che operatori del settore e soggetti in ogni modo interessati avessero aperto uno spiraglio al dialogo concertato e condiviso.

Purtroppo, il tema sembra caduto in una apparente semi-oscurità.

Leggo, invece, con stupore, che le compagnie assicurative stanno andando oltre.

L'evoluzione della video perizia è ormai costituita da App super innovative che consentono ai carrozzieri convenzionati di realizzare rilevazioni video-fotografiche dei veicoli incidentati a loro sottoposti dagli assicurati danneggiati. In tempi super rapidi, i carrozzieri trasmetteranno foto e video ai periti che, senza ispezionare, redigeranno la perizia a loro firma. Nel nome della gestione ottimizzata e diversificata dei sinistri, si promettono velocità ed efficienza in vista di una customer satisfaction sempre più elevata.

I confini normativi nell'ambito dei quali si svolge il procedimento risarcitorio mi pare diventino sempre più evanescenti. Pratiche innovative, sempre più tecnologicamente avanzate, vengono sdoganate e legittimate sotto l'etichetta della maggior efficienza per il cliente, chiudendo un occhio, o anche due, sui ruoli, i limiti, i controlli imposti da un Codice sempre più negletto.

Mi sia consentito, in chiusura, ringraziare chi, durante queste mie ricerche, mi presta assistenza tecnica, offrendomi spunti di riflessione per una lettura trasversale di fatti e accadimenti che invocano rispetto ed una ossequiosa osservanza della legge, sebbene calata nella necessaria evoluzione storica dei fenomeni.

Per chiunque volesse inviare feedback sul presente lavoro, può contattarmi all'indirizzo email info@avvocatofusco.com. Ci auguriamo che, in tal modo, possa darsi luogo ad un ulteriore approfondimento fondato su opinioni e pareri delle più disparate ispirazioni.

Annunziata Candida Fusco

Bergamo, 22 febbraio 2021